

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015



TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

TITOLO III

Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO III - Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione aziendale ("sistema di governo e di controllo").

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

Nella definizione della disciplina, applicabile a un numero elevato di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative tra loro molto diverse, è stato valorizzato in modo particolare il principio di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta. Si è, inoltre, tenuto conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) e dei principi definiti in sede internazionale (1).

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita.

Nell'ambito dei gruppi finanziari, ricade sulla società capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema di governo e controllo, avendo riguardo soprattutto alla necessità di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo.

Le presenti disposizioni:

(1) Si richiamano, in particolare: la [Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013](#) ~~Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013~~, "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario", Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni"; il ["Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b\) e c-bis\), del TUF Regolamento congiunto della Banca d'Italia e dalla CONSOB" del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; il le disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019](#) ~~Provvedimento del 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio~~. A queste disposizioni si aggiungono le fonti di autoregolamentazione che attribuiscono agli amministratori indipendenti degli intermediari quotati specifici compiti in materia di controlli interni (Codice di Autodisciplina, Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italia S.p.A.). Si richiamano, inoltre, le linee guida internazionali in materia di governo societario e sistema dei controlli interni (~~a titolo esemplificativo cfr. EBA/CEBS; "Guidelines on outsourcing", 14 December 2006; "Guidelines on Internal Governance", 27 September 2011).~~

- disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari e il rapporto di questi con la struttura aziendale;
- definiscono la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa va integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, regole organizzative per l'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi, processo ICAAP);
- formano parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti organizzativi, di governo e di controllo degli intermediari, quali i controlli sugli assetti proprietari, i requisiti degli esponenti aziendali, gli obblighi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, la prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e, ove applicabili, le norme organizzative relative alle attività e ai servizi di investimento.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Gli intermediari finanziari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità.

La Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verifica la completezza, l'adequatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare tenga conto del principio di proporzionalità;
- art. 109, comma 3, che estende i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia ai gruppi finanziari;
- art. 120-*undecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dagli intermediari finanziari prima della conclusione dei contratti di credito (2);
- art. 120-*duodecies*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca (3);

(2) Le disposizioni attuative dell'art.120-*undecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

(3) Le disposizioni attuative dell'art.120-*duodecies*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 124-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative in materia di valutazione del merito creditizio del consumatore che deve essere svolta dagli intermediari finanziari prima della conclusione dei contratti di credito (4);
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza, tra l'altro, delle norme degli articoli 108, 109 comma 3, 110 in relazione agli articoli 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4.

Vengono inoltre in rilievo le seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 (direttiva DORA), che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009. Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, e successive modifiche e integrazioni;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019~~Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;~~
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 3 febbraio 2011 in materia, tra l'altro, di verifica del merito creditizio del consumatore nell'ambito del credito ai consumatori;
- direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- EBA “Guidelines on loan origination and monitoring” (EBA/GL/2020/06), 29 maggio 2020;
- regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (DORA);
- regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei

(4) Le disposizioni attuative dell'art.124-*bis*, TUB sono contenute nel paragrafo 2, sezione VII, delle presenti disposizioni.

rischi informatici (regolamento delegato sul quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici);

- regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti;
- regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione, del 23 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per gli incidenti gravi connessi alle TIC nonché il contenuto della notifica volontaria per le minacce informatiche significative;
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/302 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa;
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli standard in relazione al registro delle informazioni;
- regolamento delegato (UE) 2025/532 della Commissione, del 24 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti;

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a. *“organo con funzione di supervisione strategica”*: l'organo aziendale a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- b. *“organo con funzione di gestione”*: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- c. “organo con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione (5);
- d. “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- e. “funzione aziendale”: l’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l’espletamento di una determinata fase dell’attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;
- f. “funzioni aziendali di controllo”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
- g. “funzione antiriciclaggio”: la funzione definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019~~la funzione definita dal Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Capitolo Secondo, Sez. I;~~
- h. “funzione operativa essenziale o importante”: una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari dell’intermediario finanziario o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte dell’intermediario finanziario, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari;
 - h. — ~~una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:~~
 - i. ~~un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:~~
 - i. ~~i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell’intermediario finanziario; oppure~~
 - ii. ~~la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;~~
 - ~~— riguarda attività sottoposte a riserva di legge;~~
 - ~~— riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali;~~

(5) Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB sono enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ne consegue che anche quelli costituiti in forma di società a responsabilità limitata si dotano di un organo di controllo collegiale (collegio sindacale).

~~j.i.~~ *“processo di gestione dei rischi”*: l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e dell’attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti⁽⁶⁾, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno;

~~k.j.~~ *“esternalizzazione”*: l’accordo, in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario;

~~k.~~ *“investitori professionali”*: i clienti professionali ai sensi dell’art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, TUF;

~~l.~~ *“controparte centrale” o “CCP”*: la controparte centrale come definita all’articolo 2, punto 1), del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

~~m.~~ *“controparte centrale qualificata” o “QCCP”*: la controparte centrale qualificata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del Regolamento (UE) n. 575/2013, come da ultimo modificato dal CRR3.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- agli intermediari finanziari;
- alle capogruppo di gruppi finanziari;
- alle stabili organizzazioni di intermediari finanziari comunitari.

5. Procedimenti amministrativi ⁽⁷⁾

~~Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:~~

- ~~— divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti o di controllo (termine: 60 giorni);~~
- ~~— divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo nell’ambito del gruppo di appartenenza (termine: 60 giorni).~~

⁽⁶⁾ Ivi incluso il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all’articolo 7 bis del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

⁽⁷⁾ Paragrafo abrogato.

6. Principi generali di organizzazione

Presupposto di un sistema di governo e controllo completo e funzionale è l'esistenza di un'organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, gli intermediari finanziari definiscono e adottano:

- a. solidi dispositivi di governo societario nonché processi decisionali e una struttura organizzativa adeguati. I processi decisionali e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità al personale sono definiti in forma chiara, univoca e documentata e sono idonei a prevenire i conflitti di interesse (Sez. II);
- b. politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali, idonee ad assicurare la sana e prudente gestione degli stessi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo (cfr., tra l'altro, Sez. VII); un efficace sistema dei controlli interni (Sez. III);
- c. politiche e procedure per la gestione delle risorse umane che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui l'intermediario si avvale conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, le politiche e procedure adottate consentono agli intermediari di controllare il processo distributivo, del quale mantengono la responsabilità;
- d. procedure operative e di controllo in grado di: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire e, ove non sia possibile, attenuare potenziali conflitti di interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo;
- e. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;
- f. un sistema informativo che, nel rispetto di quanto previsto dalla Sez. IV, sia idoneo a:
 - o fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali;
 - o registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione dell'intermediario e gli eventi rilevanti con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
 - o assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità e per seguire l'evoluzione dei rischi, anche relativi al processo di distribuzione;
 - o fornire all'autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intermediario;
- g. procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- h. politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità dell'attività e dei servizi, appositamente formalizzati, adeguati ad assicurare la capacità di operare su base continuativa, limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività, recuperare tempestivamente i dati e le funzioni al fine di riprendere tempestivamente i servizi. ~~Gli intermediari di minori dimensioni possono limitarsi ad adottare procedure di disaster recovery.~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Gli intermediari verificano con cadenza almeno annuale il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

SEZIONE II

GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa

Gli intermediari finanziari scelgono il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa dell'intermediario finanziario. Gli intermediari evitano la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni, assicurando, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi (1); in tale ambito è valutata l'opportunità di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti, anche in relazione alla composizione dell'assetto proprietario. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

(1) L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi assume un ruolo centrale per la sana e prudente gestione dell'intermediario: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda adeguata conoscenza del business dell'intermediario, della regolamentazione applicabile e dei rischi cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto.

Negli intermediari di minore dimensione (cc.dd. “intermediari minori”, come definiti a fini ICAAP dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2) è ammessa la possibilità che il presidente rivesta un ruolo esecutivo o svolga funzioni gestionali, a condizione che:

- a. tali funzioni siano chiaramente definite e documentate;
- b. siano adottati idonei presidi per la identificazione e prevenzione dei conflitti di interesse;
- c. la composizione e il numero dei componenti dell’organo assicurino adeguata dialettica in seno all’organo stesso;
- d. non siano attribuite al presidente contemporaneamente deleghe in materia di controlli interni e deleghe relative ad altri aspetti dell’operatività aziendale.

L’operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. artt. 2390-bis, 2391, 2391-bis -c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

Organo con funzione di supervisione strategica

L’organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce e approva:
 - il modello di business dell’intermediario ed è consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui essi sono rilevati e valutati;
 - gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo;
 - le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell’operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;
- approva:
 - la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
 - il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti all’esposizione dell’intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;
 - il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;
 - i processi relativi all’erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l’adeguatezza;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V);
- assicura che:
 - con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa sia conforme con i principi di cui alla Sez. I, par. 6 e risulti coerente con l'attività svolta e il modello di business dell'intermediario (evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative); in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:
 - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;
 - l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali e con i livelli di rischio definiti;
 - la rete distributiva sia presidiata con meccanismi di controllo adeguati al fine di garantirne la conformità ai rispettivi obblighi in materia di: prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni con la clientela; le soluzioni organizzative adottate consentano inoltre di governare e gestire tutti i rischi derivanti dall'attività di distribuzione;
 - ~~sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;~~
 - l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia conforme a quanto previsto dalla Sez. III e risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario e coerente con gli indirizzi strategici;
 - le funzioni aziendali di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- adotta e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
- nel caso in cui l'intermediario operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
- con cadenza annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;
- stabilisce, ~~se richiesto in base al principio di proporzionalità,~~ i principi e gli obiettivi della gestione della continuità operativa; approva il piano aziendale di continuità operativa ~~- e il piano di disaster recovery~~ e vigila sulla sua adeguatezza;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee

strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa.

Organo con funzione di gestione

L’organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per l’intermediario.

Tale organo cura l’attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall’organo con funzione di supervisione. In particolare:

- a. è responsabile dell’adozione degli interventi necessari ad assicurare che l’organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni siano conformi a quanto previsto, rispettivamente, dalle Sez. I, par. 6 e Sez. III;
- b. definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- c. coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l’attuazione del processo di gestione dei rischi, stabilendo, tra l’altro, i compiti e le responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
- d. attenendosi ai requisiti di cui alla Sez. V: definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;
- e. pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità, l’affidabilità del sistema dei controlli interni, adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell’evoluzione dell’operatività;
- f. definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- g. definisce e attua la politica aziendale in materia ~~di sistema informativo e~~ di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- h. definisce e cura l’attuazione del processo per l’approvazione di nuovi prodotti e servizi, l’avvio di nuove attività, l’inserimento in nuovi mercati;
- i. definisce il piano aziendale di continuità operativa ~~o il piano di disaster recovery~~;
- j. assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- k. adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall’insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- l. con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi

rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
- b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- c. vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- d. valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- e. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota l'intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo (2). Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'organo con funzione di controllo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna.

L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario.

(2) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione II – Governo societario

L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni comprende sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, che rinvia al regolamento DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

Il sistema dei controlli interni ha importanza strategica; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori e nella cultura aziendali: non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per misurare, comunicare, gestire i rischi.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, le procedure e i meccanismi per la gestione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto e per il controllo del livello dei rischi assunti.

Per gli intermediari finanziari assumono particolare rilievo i rischi di credito e operativi, inclusi i rischi di natura legale, che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali e sui soggetti incaricati della promozione e conclusione di contratti relativi all'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli intermediari finanziari tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Tipologie di controllo

Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano le seguenti tipologie di controllo:

- *controlli di linea* (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e ~~dei sistemi informativi~~ sistemi informatici e di rete conformemente al -DORA e al regolamento delegato sul quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (ICT-audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

2. Funzioni aziendali di controllo (1)

Gli intermediari finanziari istituiscono funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (*compliance*), ii) di controllo dei rischi (*risk management*) e iii) di revisione interna (*internal audit*) (2).

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

(1) Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, si applica il riparto di competenze tra la funzione di conformità alle norme e alla funzione di revisione interna previsto dalla [Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob dell'8 marzo 2011](#).

(2) A tali funzioni si aggiungono quelle eventualmente derivanti da altre disposizioni specifiche (cfr., ad esempio, la funzione antiriciclaggio ai sensi ~~del~~ delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e l'organismo di vigilanza costituito ai sensi della legge n. 231/2001).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

- tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, l'intermediario, se coerente con il principio di proporzionalità, formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;
- i responsabili:
 - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
 - sono collocati in posizione gerarchico - funzionale adeguata. In particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
 - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo (3). Il responsabile delle funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
 - riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;
- il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;
- le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;
- i criteri per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettano l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta.

(3) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

Se coerente con il principio di proporzionalità e a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino a essere efficaci, gli intermediari finanziari possono:

- affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi alla medesima struttura;
- affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione previste nella Sez. V e, per quanto riguarda l'esternalizzazione all'interno dei gruppi finanziari, nella Sez. VI.

Le funzioni di conformità alle norme e di controllo sui rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna, salvo quanto di seguito specificato.

Gli intermediari finanziari minori, così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2, possono costituire un'unica funzione aziendale di controllo. In tale caso non è consentita l'esternalizzazione della funzione aziendale di controllo (4). La Banca d'Italia può revocare tale facoltà qualora riscontri che non sono assicurate l'efficacia e la qualità dei controlli.

Le funzioni di conformità alle norme, controllo dei rischi e revisione interna presentano – ciascuna in base alle proprie competenze – agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, un programma di attività e, al termine del ciclo gestionale, una relazione sull'attività svolta. Esse forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Gli intermediari comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Gli intermediari trasmettono inoltre alla Banca d'Italia, tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna. Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale.

Le funzioni aziendali di controllo svolgono i compiti di seguito indicati.

Funzione di controllo dei rischi (risk management (5)):

La funzione di *risk management*:

- a. collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
- b. verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;
- c. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
- d. monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;

(4) Fa eccezione l'ipotesi in cui le funzioni aziendali di controllo siano esternalizzate nell'ambito del gruppo finanziario.

(5) La funzione di controllo dei rischi (*risk management*) va tenuta distinta dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio dell'intermediario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

- e. analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- f. verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;
- g. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

Funzione di controllo di conformità (compliance)

La funzione di *compliance* valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili all'intermediario finanziario. A tal fine:

- a. identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- b. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- c. predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;
- d. verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

La funzione di conformità alle norme è coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che l'intermediario intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (ad es., le discipline in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono:

- la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'intermediario;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Funzione di revisione interna (internal audit)

L'*internal audit*, in base a un piano di *audit* approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, valuta:

- a. la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;
- b. i sistemi informatici e di rete conformemente a quanto previsto dal DORA e dal regolamento delegato sul quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici ~~l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit);~~
- c. l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa ~~e del piano di disaster recovery.~~

La revisione interna verifica, inoltre, i seguenti profili:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione III – Sistema dei controlli interni

- a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
- b. la correttezza dell'operatività della rete distributiva;
- c. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- d. il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- e. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di “*follow-up*”).

A tali fini, la revisione interna conduce controlli periodici, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, sulla base del piano di *audit*. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta, secondo una logica *risk-based*. Tuttavia, sono condotti anche accertamenti casuali e non preannunciati. Sono altresì condotti accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in base al piano di *audit*, formula raccomandazioni agli organi aziendali e ne verifica l'osservanza.

SEZIONE IV

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. Principi generali

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'intermediario finanziario. Esso rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi degli intermediari: lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla tecnologia consente, infatti, di accrescere la qualità dei processi di lavoro e dei prodotti e servizi offerti alla clientela; inoltre la disponibilità di idonei strumenti informativi permette agli organi aziendali di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

~~Gli intermediari si dotano di sistemi informativi contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.~~

~~Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi competono agli organi e alle funzioni aziendali, in coerenza con le rispettive competenze.~~

I sistemi di registrazione contabile-informativi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità. Essi consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull'operatività aziendale e sull'evoluzione dei rischi. In particolare, essi consentono di ricostruire l'attività dell'intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati. I dati devono essere conservati con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull'operatività aziendale.

La circostanza che l'intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti.

~~I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, gli intermediari definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.~~

~~Una specifica sezione del piano di continuità operativa, se richiesto in base al principio di proporzionalità, è dedicata ai sistemi informativo-contabili.~~

2. Disciplina applicabile ai sistemi informativi e alla gestione dei rischi informatici

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23:

— agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 4, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, 22, paragrafo 1, 24, 25, paragrafo 1, 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, e 45 del DORA;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione IV – Sistema informativo

- agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 60), del DORA non si applica l'articolo 24 del medesimo regolamento. Questi intermediari finanziari eseguono i test di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del DORA con le modalità previste dall'articolo 25, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- agli intermediari finanziari si applicano i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per:
 - specificare ulteriormente gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (art. 16, par. 3, DORA);
 - specificare ulteriormente i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, che stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (art. 18, par. 3, DORA);
 - stabilire il contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per gli incidenti gravi connessi alle TIC nonché il contenuto della notifica volontaria per le minacce informatiche significative (art. 20, par. 1, lett. a), DORA);
 - stabilire i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa (art. 20, par. 1, lett. b), DORA);
 - definire i modelli standard in relazione al registro delle informazioni (art. 28, par. 9, DORA);
 - specificare ulteriormente gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a supporto di funzioni essenziali o importanti (art. 30, par. 5, DORA).

Le norme sopra richiamate si applicano agli intermediari finanziari su base individuale, anche quando appartenenti a gruppi finanziari.

SEZIONE V

**ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI**

1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

In caso di ricorso a fornitori terzi di servizi relativi alle TIC, gli intermediari finanziari applicano gli articoli 28, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, 31, paragrafo 12, del DORA e le relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

Nei casi diversi da quello richiamato nel precedente capoverso, Gli intermediari finanziari che ricorrono all' applicano le disposizioni della presente Sezione sull' esternalizzazione di funzioni aziendali. Essi presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.

La decisione di ricorrere all'*outsourcing* per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione.

In linea con il principio di proporzionalità, tale politica stabilisce almeno:

- il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore dei servizi e dell'impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta e *due diligence* del fornitore);
- il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;
- le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni esternalizzate;
- i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate;
- i piani di emergenza (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi.

L'intermediario, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali o che riguardano aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (salvo quanto previsto nel par. 2.1 della Sez. VII);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ferma restando l'esigenza di assicurare, per ogni tipologia di esternalizzazione, il corretto svolgimento della stessa da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi, nel caso in cui gli intermediari intendano esternalizzare funzioni operative essenziali o importanti, incluse le funzioni aziendali di controllo, ~~si~~ assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- nell'accordo scritto tra l'intermediario e il fornitore di servizi sono formalizzati e chiaramente definiti:
 - a. i rispettivi diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
 - b. i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità operativa compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza. L'intermediario acquisisce i piani di emergenza dei fornitori di servizi ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa ~~e di disaster recovery~~ realizzate all'interno.

Sono inoltre previste clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;

- il fornitore di servizi:
 - a. dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;
 - b. informa l'intermediario di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; in particolare, comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;
 - c. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi; in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate");

- l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le Autorità di vigilanza hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; il diritto di accesso per le Autorità di vigilanza deve risultare espressamente nel contratto, senza oneri aggiuntivi per l'intermediario;
- la sub-esternalizzazione (ovverossia la possibilità del fornitore di esternalizzare a sua volta una parte delle attività oggetto del contratto di esternalizzazione) non deve mettere a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo. A tal fine, l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione è esplicitata nel contratto con il fornitore di servizi. In tale ambito, il contratto prevede che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate con riferimento al contratto primario, inclusa la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto disciplinato nella Sez. III, gli intermediari che intendono affidare a soggetti terzi⁽¹⁾, in tutto o in parte, funzioni aziendali di controllo definiscono nell'accordo di esternalizzazione:

- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l'attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività di controllo esternalizzate;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- i collegamenti con le attività svolte dall'organo con funzione di controllo;
- la possibilità di richiedere specifiche attività di controllo al verificarsi di esigenze improvvise;
- la proprietà esclusiva dell'intermediario dei risultati dei controlli.

Ai referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni aziendali di controllo di secondo livello esternalizzate.

(1) — Per soggetti terzi si intendono altri intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Nel caso di esternalizzazione della funzione di *compliance* o di *internal audit* è ammesso anche il ricorso ad altri soggetti a condizione che: i) nel caso di persone fisiche, essi abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; ii) nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

Il fornitore di servizi presso cui si intendono esternalizzare le funzioni aziendali di controllo rispetta le seguenti condizioni:

- è indipendente rispetto all'intermediario presso il quale assume l'incarico;
- non cumula incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello per uno stesso intermediario o gruppo finanziario;
- non svolge contemporaneamente, per lo stesso intermediario o gruppo finanziario, incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo e attività che sarebbe chiamato a controllare in qualità di fornitore di servizi;
- non svolge la funzione di revisione legale dei conti per l'intermediario che esternalizza o per altre società del gruppo di appartenenza.

Nel rispetto delle medesime condizioni, inoltre, gli intermediari, se in linea con il principio di proporzionalità, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosità.

~~Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative essenziali o importanti, incluse le funzioni aziendali di controllo, ne informano la Banca d'Italia dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione. Lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. È facoltà per gli intermediari avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti alla Banca d'Italia.~~

~~Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni.~~

Entro il 30 aprile di ogni anno gli intermediari ~~predispungono~~ trasmettono alla Banca d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative essenziali o importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate (2).

~~Tale relazione è tenuta a disposizione dell'Autorità di vigilanza.~~

2. Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Per gli intermediari finanziari, il ricorso a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (di

(2) Nella relazione l'intermediario dà conto, tra l'altro, delle iniziative relative al ricorso a fornitori terzi di servizi TIC che sono state oggetto di informativa preventiva ai sensi del DORA.

seguito anche “distribuzione”) riveste particolare importanza poiché, da un lato, consente di allargare la capillarità dell’offerta, dall’altro, comporta l’esposizione dell’intermediario a rischi ulteriori (3). Per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., fornitori di beni e servizi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni (4), nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Gli intermediari possono avvalersi di mediatori creditizi nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo VI-*bis* TUB e dell’art. 13 del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni.

Gli intermediari che ricorrono a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo del processo distributivo.

La politica di distribuzione, opportunamente formalizzata, è coerente con le strategie di sviluppo dell’operatività, la politica di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Gli intermediari definiscono il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva e adottano soluzioni organizzative per governare e gestire i relativi rischi. A tal fine, gli intermediari:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento dei mandati (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del distributore);
- assicurano che il personale e i soggetti terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività e la distribuzione dei propri prodotti siano adeguatamente formati con riferimento alle attività prestate, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela;
- adottano procedure – anche informatiche – per accertare che i soggetti di cui intendono avvalersi siano iscritti, ove previsto, nei rispettivi albi e monitorare il mantenimento nel tempo di tale condizione;
- definiscono il contenuto minimo del mandato e gli obblighi del soggetto distributore (salvo quanto stabilito nella successiva Sez. VII, par. 2.1. in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell’intermediario);
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell’attività di distribuzione e adottano i presidi necessari a:

(3) Si richiamano, a titolo esemplificativo, l’art. 128-*quater*, comma 5, TUB in base al quale il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, nonché l’art. 128-*decies*, comma 2, TUB in base al quale l’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

(4) Nel caso di ricorso a fornitori di beni e servizi, gli intermediari finanziari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

- assicurare da parte di tali soggetti il rispetto sia delle procedure di distribuzione concordate con l'intermediario sia delle disposizioni ad essi applicabili (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza, usura e antiriciclaggio) da cui possono derivare a carico degli intermediari stessi rischi rilevanti, in particolare di natura legale e reputazionale. Gli intermediari si dotano di procedure e strumenti informatici per il controllo a distanza sull'operato della rete ed effettuano - con cadenza regolare - accessi presso la stessa;
- ai fini della gestione del rischio di credito, monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati tramite la rete distributiva per assicurare la coerenza con le proprie politiche creditizie ed evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti nelle performance dei finanziamenti erogati in grado di incidere sul proprio profilo di rischio.
- definiscono i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi al processo di distribuzione; a tal fine, mantengono e aggiornano costantemente apposita evidenza dei distributori di cui si avvalgono e dei loro eventuali sub-distributori;
- controllano efficacemente il processo di distribuzione e i relativi rischi; in tale ambito, individuano, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo del processo di distribuzione;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al distributore.

Ai fini del rispetto dei sopra richiamati principi è essenziale che gli accordi di distribuzione, da stipularsi per iscritto, definiscano chiaramente:

- a. i diritti ed gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al responsabile per il controllo del processo di distribuzione e agli organi aziendali. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività;
- b. gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c. clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio dell'intermediario o comprometterne la sana e prudente gestione;
- d. obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del distributore di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;
- e. che l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'Autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi all'attività di promozione e collocamento e ai locali in cui opera il terzo; il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente nel contratto;
- f. se il distributore può avvalersi a sua volta di soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento. In tale caso, il contratto prevede esplicitamente che gli eventuali

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione V – Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

rapporti di sub-agenzia (o analoghi) siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi e delle condizioni per l'affidamento a terzi dell'attività di distribuzione previste nel presente paragrafo, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso ai dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui opera il sub-fornitore del servizio di distribuzione.

Il contratto deve inoltre attestare che il fornitore:

- a. possiede la competenza, la capacità e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate;
- b. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

SEZIONE VI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI FINANZIARI

1. Ruolo della capogruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

- a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
- b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

2. Controlli interni di gruppo

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo finanziario, la capogruppo applica, ~~per~~ in quanto compatibile, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni [(1)]. In particolare, a livello di gruppo – tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari – vanno stabiliti e definiti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;
- compiti e responsabilità degli organi e delle diverse funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i rapporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; la relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sez. III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati

(1) Le norme richiamate nella Sezione VI, par. 2, come ivi specificato, si applicano agli intermediari finanziari su base individuale, anche quando appartenenti a gruppi finanziari.

emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo finanziario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;

- meccanismi di integrazione dei sistemi informativo-contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo;
- procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;
- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo verifica anche il corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica di gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi compatibili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la propria funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società

controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo finanziario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate. Gli intermediari finanziari appartenenti al gruppo sono esonerati dall'invio delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo previsto dalla Sez. III, par. 2.

3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo

La capogruppo definisce la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo finanziario.

La politica stabilisce almeno:

- il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali presso la capogruppo o altre componenti del gruppo;
- i presidi adottati per assicurare una adeguata tutela degli interessi di eventuali soci di minoranza;
- i criteri per individuare il fornitore di servizi all'interno del gruppo, e gli obblighi previsti per tale soggetto; in particolare, con riferimento alle funzioni ~~operative essenziali o~~ importanti, il fornitore di servizi:
 - a) dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;
 - b) informa la capogruppo e l'intermediario che esternalizza di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;
 - c) ~~comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;~~
 - d) garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario che esternalizza, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali della capogruppo e dell'intermediario che esternalizza e alle funzioni aziendali di controllo di tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate.

L'intermediario appartenente a un gruppo finanziario, ferma restando la responsabilità per le attività esternalizzate, può derogare alle disposizioni in materia di esternalizzazione previste alla Sez. V, par. 1, se rispetta la politica aziendale in materia di esternalizzazione all'interno del gruppo. Attraverso il ricorso all'esternalizzazione, l'intermediario non può:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo III – Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Capitolo 1 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Sezione VI – Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali (cfr. Sez. II);
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni, tenuto conto dell'assetto complessivo dei controlli del gruppo di appartenenza;
- ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, al fine di assicurare l'effettività e l'integrazione dei controlli, l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo o le altre componenti del gruppo è consentita, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa dell'intermediario finanziario, nel rispetto dei seguenti criteri:

- sono valutati e documentati, in una logica di gruppo, i costi, i benefici ed i rischi alla base della soluzione adottata; tale analisi deve essere periodicamente aggiornata;
- gli organi aziendali delle componenti del gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche perseguite in materia di controlli, favorendone l'integrazione nell'ambito dei controlli di gruppo;
- all'interno di tutte le componenti del gruppo che, a giudizio della capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il gruppo nel suo complesso, vengono nominati appositi referenti i quali: i) svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di controllo esternalizzata; ii) riportano funzionalmente alla funzione di controllo esternalizzata; iii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata (2). A tali referenti si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni di controllo di secondo livello esternalizzate.

Gli intermediari finanziari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni ~~operative essenziali o importanti, incluse le funzioni aziendali~~ di controllo, nell'ambito del gruppo di appartenenza ne informano la Banca d'Italia dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione, danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, tramite la propria capogruppo. ~~La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nella presente Sezione, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni. È facoltà per gli intermediari avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti alla Banca d'Italia.~~

(2) A seconda della funzione aziendale di controllo accentrata può trattarsi di responsabili di unità di controllo del rischio locali, "compliance officer", responsabili di unità distaccate di *internal audit*.

SEZIONE VII

**PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'
O PROFILI DI RISCHIO**

1. Premessa

Gli intermediari definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione della specifica attività esercitata o di specifiche tipologie di rischio. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti agli intermediari da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e antiriciclaggio).

Inoltre, nell'ambito dei rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, le presenti disposizioni definiscono i presidi che gli intermediari sono tenuti ad adottare per assicurare una corretta valutazione nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni (1). In particolare, sono previsti i requisiti di carattere organizzativo, le regole relative alla corretta valutazione degli immobili e i requisiti di professionalità e indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili (c.d. periti).

Resta fermo che, in conformità con le disposizioni del presente Capitolo, i presidi in concreto adottati devono riguardare ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dall'intermediario finanziario.

2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

2.1. Finanziamenti per cassa

Il processo di gestione del rischio di credito costituisce un elemento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari.

Tale processo (istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed è adeguatamente documentato e sottoposto a revisione periodica.

Gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate. Gli intermediari adottano soluzioni organizzative volte ad assicurare, nell'ambito del processo di erogazione del credito, la separatezza tra funzioni istruttorie e deliberative.

(1) Per la definizione di "esposizione" si rimanda a quanto previsto dall'art. 5, n. 1), CRR.

Nella fase istruttoria, gli intermediari acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, al fine di assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto (2). La documentazione consente di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa inoltre permette l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute.

Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati) nonché ogni altra informazione significativa e rilevante per valutare la situazione attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, ecc.). Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell'intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, tutte le informazioni a loro disposizioni.

Nel caso in cui l'intermediario si avvalga di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, i compiti spettanti a questi ultimi sono chiaramente definiti e formalizzati. In caso di affidamento alla rete distributiva di compiti istruttori, gli intermediari adottano meccanismi di controllo e coordinamento volti ad assicurare la coerenza dei relativi criteri con quelli stabiliti dall'intermediario finanziario. Particolare attenzione è prestata alle attività inerenti l'elaborazione dello *scoring* e la valutazione del merito creditizio.

Gli intermediari possono affidare poteri deliberativi esclusivamente a banche o altri intermediari finanziari a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nello statuto e che la valutazione sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con l'intermediario delegante. La delega è attribuita in base ad un contratto redatto per iscritto, nell'ambito del quale sono chiaramente definiti i criteri e i limiti dell'attività, eventuali margini di discrezionalità nella valutazione riconosciuti al delegato, nonché le modalità di controllo del delegante sull'operato del delegato. Si applicano le norme in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V).

Le deleghe in materia di erogazione del credito risultano da una delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e sono commisurate alle caratteristiche dimensionali dell'intermediario, al livello di decentramento operativo e alla capacità professionale dei preposti. Gli intermediari predispongono idonei meccanismi di controllo sull'esercizio delle deleghe medesime e di riporto all'organo aziendale competente sulle modalità di esercizio di tali poteri.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni sono effettuati con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a

(2) I criteri di rinnovo dei finanziamenti non aventi durata determinata sono specificamente disciplinati e adeguatamente documentati.

perdita. Il processo per l'adozione degli opportuni interventi in caso di anomalia è specificamente disciplinato, in modo da individuare con chiarezza i tempi e le modalità di intervento, le funzioni coinvolte e i rispettivi compiti e responsabilità.

Nel caso di ricorso a reti distributive esterne, gli intermediari monitorano l'andamento dei finanziamenti erogati tramite le stesse al fine di assicurarne la coerenza con le proprie politiche creditizie, nonché di evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti della performance tali da incidere sul profilo di rischio dell'intermediario stesso.

I criteri di classificazione, valutazione, e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili, sono definiti con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica anche le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle esposizioni deteriorate e delle relative procedure di recupero e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Gli intermediari hanno in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza delle connessioni di carattere giuridico e/o economico-finanziario). A tal fine, è indispensabile la disponibilità di: (i) basi dati complete e aggiornate; (ii) un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti; (iii) un'anagrafe clienti per generare e aggiornare i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di grandi fidi.

Nel definire il processo del credito, gli intermediari adottano inoltre presidi organizzativi adeguati a fronteggiare rischi connessi a specializzazioni operative, quali ad esempio: i rischi legati ai beni oggetto di operazioni di leasing nelle loro varie forme (affidabilità del fornitore, validità tecnologica, congruità del prezzo, fornitura di servizi accessori, manutenzione, valutazione dello stato di usura, capacità di ripristino, rivendibilità, ecc.); le vicende dei crediti acquisiti nelle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, congruità del prezzo in relazione alla recuperabilità, alle eccezioni opponibili, all'andamento dei contenziosi, ecc.); la situazione degli obbligati principali nel caso di finanziamenti tramite concessione di garanzie, ecc. Qualora esistano unità operative distinte per prodotti (ad es., un settore dei finanziamenti a breve e uno dei prestiti a medio e lungo termine) la valutazione circa l'affidamento del cliente è effettuata in maniera unitaria ed è garantito un idoneo coordinamento operativo tra le diverse strutture preposte alla concessione dei singoli finanziamenti.

2.2. Rilascio di garanzie

L'esigenza di assicurare presidi quali quelli indicati nel precedente paragrafo è fondamentale anche nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone l'intermediario al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di rivalsa. Ciò, in particolare, quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente dell'intermediario.

I presidi organizzativi pertanto assicurano anche:

- l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse le cc.dd. obbligazioni di "fare");
- il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione è inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di assicurare adeguati scambi di informazioni sull'andamento delle posizioni garantite, prevenire o limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Gli intermediari evitano di sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali, in presenza di elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2.3 Tecniche di attenuazione del rischio di credito

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione utilizzati.

2.4 Valutazione del merito di credito

Le disposizioni in materia di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato prevedono l'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni del merito creditizio rilasciate dalle ECAI.

Il riconoscimento di un'ECAI non implica una valutazione di merito sulla validità dei giudizi attribuiti o di supporto alle metodologie utilizzate, di cui le ECAI restano le uniche responsabili; esso è volto a consentire agli intermediari l'utilizzo di rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

L'utilizzo di rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che gli intermediari finanziari devono svolgere nei confronti della clientela; essa rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.

Gli intermediari si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei singoli prenditori.

2.5. Valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva le politiche e i processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle

esposizioni verificandone l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il processo di gestione dei rischi con frequenza almeno annuale.

Tali politiche e processi definiscono almeno:

- gli standard affidabili per la valutazione degli immobili. A tal fine gli intermediari:
 - adottano standard per la valutazione degli immobili elaborati e riconosciuti a livello internazionale (3) o standard elaborati a livello nazionale purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali;
 - o elaborano standard interni per la valutazione dei beni immobili (c.d. standard interni), purché i principi, i criteri e le metodologie di valutazione in essi contenuti siano coerenti con i suddetti standard internazionali o nazionali (4). Nella delibera di adozione degli standard interni gli intermediari specificano:
 - a) gli standard internazionali o nazionali utilizzati come riferimento;
 - b) le ragioni di natura tecnica e prudenziale per le quali, nell'ambito degli standard interni, sono eventualmente adottati principi, criteri e metodologie di valutazione differenti rispetto a quelli contenuti negli standard indicati alla lettera a).
- fermo restando quanto previsto dai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2., i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (5) dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario dei periti; l'eventuale possibilità di ricorrere a periti esterni per la valutazione degli immobili e i criteri per la loro selezione;
- fermo quanto previsto dalle regole prudenziali in materia di valutazione dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni contenute nel CRR, la frequenza con cui viene verificato il valore degli immobili. In ogni caso, una verifica del valore degli immobili è effettuata ogni qual volta si verifichino variazioni delle condizioni di mercato che possano comportare una diminuzione significativa del valore degli immobili;
- gli indicatori per monitorare nel continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare che possono incidere in maniera significativa sul valore degli immobili. A tal fine gli intermediari tengono anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate;
- i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi all'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

Inoltre, l'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, approva i sistemi di controllo per la verifica dell'adeguatezza delle valutazioni degli immobili svolte dai periti interni o esterni all'intermediario.

(3) Ad esempio, si fa riferimento agli standard redatti dall'International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Association o dal Royal Institution of Chartered Surveyors.

(4) Gli standard interni per la valutazione degli immobili sono inseriti nel regolamento interno che disciplina l'intero processo di gestione del rischio di credito adottato ai sensi del paragrafo 2 della presente sezione.

(5) Cfr. sezione V, paragrafo 1, del presente capitolo.

La funzione di controllo dei rischi è coinvolta nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. Nel caso in cui l'intermediario elabori standard interni per la valutazione degli immobili, la funzione di controllo dei rischi dà un parere preventivo sull'affidabilità di tali standard.

La funzione di revisione interna valuta, in un'ottica di controlli di terzo livello, l'adeguatezza, la funzionalità e la coerenza con il processo di gestione dei rischi delle politiche e dei processi di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni.

2.5.1. Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti

I periti che effettuano la valutazione degli immobili possono essere dipendenti dell'intermediario o periti esterni, persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

I periti persone fisiche (6) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all'attribuzione dell'incarico, attestata mediante apposita documentazione trasmessa all'intermediario. Inoltre, i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa non devono essere coinvolti – neanche indirettamente – in alcuna attività relativa al processo di commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario.

Tenendo conto della documentazione prodotta, l'intermediario verifica che il perito persona fisica sia in possesso delle competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di valutazione. Nell'ambito di tale verifica l'intermediario valuta le competenze anche in relazione alla complessità dell'incarico in concreto affidato (che può dipendere dalla numerosità e dalle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione quali, ad esempio, gli aspetti strutturali e tipologici, la collocazione geografica, il contesto urbanistico e la redditività dell'immobile).

Al fine di verificare le competenze professionali dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione degli immobili, l'intermediario tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

- nell'ipotesi in cui i periti siano persone fisiche, dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili; dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionali;
- nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, anche dell'adeguatezza della struttura organizzativa di tali soggetti; dell'iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili.

Gli intermediari, inoltre, verificano che i periti persone fisiche e gli esponenti dei soggetti costituiti in forma societaria o associativa incaricati di valutare gli immobili non versino in concreto in una situazione di conflitto di interessi rispetto al processo di commercializzazione del

(6) Per periti persone fisiche si intendendo: i dipendenti dell'intermediario, i periti esterni persone fisiche e i soggetti deputati in concreto alla valutazione degli immobili nel caso in cui l'intermediario affidi l'incarico a soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

credito o ad aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario. A tal fine, tengono anche conto dei rapporti di matrimonio o di unione civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura professionale e patrimoniale intercorrenti tra tali soggetti e:

- i soggetti coinvolti nel processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l'immobile oggetto di valutazione;
- i soggetti destinatari del finanziamento garantito dall'immobile oggetto di valutazione.

2.5.2. Affidamento dell'attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni

Gli intermediari che incaricano soggetti terzi per la valutazione degli immobili mantengono la capacità di controllo e la responsabilità dell'attività di valutazione degli immobili.

Gli intermediari definiscono il processo di selezione e controllo dei periti esterni e adottano soluzioni organizzative per governare i relativi rischi. A tal fine, gli intermediari:

- definiscono il processo decisionale per il conferimento degli incarichi (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del perito esterno);
- definiscono il contenuto minimo del contratto e gli obblighi del perito;
- controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili e assicurano l'utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di valutazione adottati dall'intermediario;
- identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui sopra gli accordi di affidamento dell'incarico di valutazione degli immobili a periti esterni, da stipularsi per iscritto, definiscono chiaramente:

- a) i diritti e gli obblighi delle parti, i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta all'intermediario. L'accordo prevede espressamente l'obbligo dei periti di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione relativa alla valutazione degli immobili da parte dell'intermediario, che resta in ogni caso responsabile del corretto espletamento dell'attività;
- b) le opportune cautele per prevenire gli eventuali conflitti di interesse; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- c) le clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio dello stesso e comprometterne la sana e prudente gestione;
- d) gli obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del perito esterno di svolgere le funzioni a esso affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente.

Il contratto inoltre attesta che il perito esterno che svolge la valutazione degli immobili:

- a) possieda i requisiti di professionalità e di indipendenza dal processo di commercializzazione del credito o da aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito dell'intermediario o del gruppo finanziario o bancario indicati nel paragrafo 2.2.1;
- b) garantisca la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicuri il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il perito esterno, che per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli immobili si avvale di propri collaboratori o di proprio personale (7), rimane responsabile verso la banca per l'esatto adempimento del proprio incarico.

Il perito esterno non può a sua volta incaricare soggetti terzi dello svolgimento dell'incarico ricevuto.

2.5.3. Attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni

L'immobile deve essere stimato a un valore non superiore al valore di mercato (8).

La valutazione dell'immobile è documentata attraverso un'apposita relazione corredata da tutti i documenti utilizzati per effettuarla.

Nel caso in cui la valutazione dell'immobile sia svolta da un perito esterno l'intermediario acquisisce la relazione di valutazione.

La relazione di valutazione è conservata in maniera ordinata dall'intermediario su supporto cartaceo o altro supporto durevole per tutta la durata del rapporto con il cliente e per i dieci anni successivi all'estinzione del rapporto.

3. Rischio di liquidità (9)

Gli intermediari finanziari identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposti in un'ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (ad esempio garanzie rilasciate, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, ecc.).

Punto di partenza del processo è la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e dei conseguenti sbilanci ed eccedenze nelle diverse fasce di scadenza che compongono lo schema delle attività e passività distinte per vita residua (*maturity ladder*).

(7) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*novies*), TUB, per "personale" si intende: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

(8) Per la definizione di "valore di mercato" si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, n. 76), CRR.

(9) Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari applicano le disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità su base individuale compatibilmente con la necessità di assicurare, a livello consolidato, il rispetto delle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità di cui alla [Circ. 263 del 27 dicembre 2006](#), Titolo V, Capitolo 2.

Gli intermediari finanziari devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento. Essi assicurano inoltre un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle proprie passività.

Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie (10) detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla propria esposizione al rischio di liquidità.

Questi ultimi effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla propria esposizione al rischio di liquidità. Nel caso di intermediari appartenenti a gruppi finanziari caratterizzati da una gestione accentrata della liquidità, le prove di stress sono effettuate esclusivamente a livello consolidato a condizione che ciò sia coerente con il modello gestionale e organizzativo adottato e siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente (inclusa l'eventuale operatività all'estero). Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante, l'attività di rilascio di garanzie predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento dei fondi, da rivedere con cadenza periodica. Il CFP:

- cataloga le diverse tipologie di tensione di liquidità cui l'intermediario può essere esposto;
- individua le competenze e le responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza;
- stima l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento in situazioni di emergenza (stime di *back-up liquidity*); nel caso di intermediari appartenenti a gruppi, sia finanziari sia industriali, il piano tiene conto di eventuali limiti alla circolazione dei fondi, anche su base transfrontaliera.

4. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione

Il sistema dei controlli interni assicura che rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di prodotti o strutture complesse, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischio e con le decisioni degli organi aziendali.

5. Rischi connessi all'attività di servicing

Il *servicer* in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche *servicer*) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il *servicer* è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2,

(10) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di rischio di liquidità, si considerano intermediari che esercitano in via rilevante l'attività di rilascio di garanzie quelli per i quali l'ammontare delle garanzie rilasciate, secondo quanto emerge negli ultimi due bilanci approvati, sia pari o superiore al 30% del volume di attività finanziaria, calcolato analogamente a quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo 1, Sez. 2.

comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

Al *servicer* fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell’interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario.

La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione; il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell’operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al *servicer*.

In particolare, il *servicer*:

- verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999 (11); nel caso di operazioni “*revolving*” o “*master trust*” (12), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l’omogeneità del portafoglio (“*eligibility criteria*”);
- accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell’SPV e quello relativo ad altre operazioni;
- acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell’SPV, ossia se quest’ultimo finanzia l’acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l’emissione dei titoli (cd. *asset-backed securities*, ABS) oppure tramite l’assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il *servicer* acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all’emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
- verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall’art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “*revolving*” o “*master trust*”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
- nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l’operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

(11) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 130/1999, possono formare oggetto di cessione i crediti pecuniari, esistenti o futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, nonché, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, esclusi i titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli.

(12) Le operazioni di cartolarizzazione c.d. “*revolving*” si caratterizzano per la cessione di crediti aventi durata residua inferiore alla durata dei titoli *asset-backed*; in tali casi, fino a quando non inizia il rimborso dei titoli medesimi, gli incassi in linea capitale dei crediti ceduti sono utilizzati per l’acquisto di nuovi crediti. Per consentire il mantenimento dell’originario merito creditizio dell’operazione – e, quindi, dell’eventuale rating inizialmente assegnato ai titoli *asset-backed* – le SPV acquistano crediti fungibili ed omogenei rispetto a quelli scaduti, con le caratteristiche previste nel prospetto dell’operazione medesima. Sono invece operazioni “*master trust*” quelle che prevedono per un periodo e un importo massimo predefiniti l’emissione di nuove ABS. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all’origine dell’operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

Rientra, inoltre, nelle attività affidate al *servicer* la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS; a tal fine, il *servicer*:

- monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati; cura la tempestiva messa in mora dei debitori; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;
- controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei “*trigger event*” definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del *business plan* dell'operazione;
- monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. “cascata dei pagamenti”), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia.

Il contratto può peraltro affidare al *servicer* anche altri compiti quali, ad esempio, l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli “*eligibility criteria*” stabili.

Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999 (13).

Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di *servicing*, è essenziale che i *servicer* identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al *servicer* stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il *servicer* concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite.

Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di *servicer* se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto informativo, l'SPV abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal *servicer* (14), quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le

(13) Si richiamano, a titolo esemplificativo: il rappresentante dei portatori dei titoli; il “*paying agent*”, cui è affidata la gestione dei conti e dei relativi pagamenti; il “*computation agent*”, cui sono attribuite – specie quando il cedente svolge anche il ruolo di *servicer* dell'operazione – la verifica dell'andamento dell'operazione, la produzione di analisi sull'andamento delle operazioni a beneficio degli investitori e altre funzioni di controllo.

(14) Si fa presente che, nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4-ter della legge n. 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati.

Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., *trigger event*), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La Banca d'Italia può richiederne la trasmissione.

La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

5.1 Esternalizzazione

Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i *servicer* possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.

In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, ~~si richiama in particolare la necessità che~~ il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il *servicer* sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.

5.2 Separatezza del patrimonio della cartolarizzazione

La tutela della separatezza del patrimonio della cartolarizzazione rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione rappresenta un presidio fondamentale degli interessi dei portatori dei titoli (15). Essa deve essere mantenuta per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

(15) L'articolo 3, comma 2, della legge n. 130/1999, come modificato dal D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116/2014, specifica che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società i crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dall' SPV) i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi.

Per assicurare il rispetto di tale principio, il *servicer* è chiamato a far sì che le somme incassate sugli attivi ceduti all'SPV e le altre somme di pertinenza dell'operazione di cartolarizzazione siano tenute distinte sia rispetto al proprio patrimonio sia rispetto al patrimonio di eventuali terzi soggetti a cui siano state affidate attività operative di incasso e/o recupero degli attivi cartolarizzati. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 130/1999, il *servicer* assicura che le somme incassate e di pertinenza della singola operazione di cartolarizzazione siano segregate nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 2 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso.

Il *servicer* si dota di sistemi informativo-contabili che consentano di ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione, in modo da poter identificare tempestivamente e in modo accurato la consistenza delle somme di pertinenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione. In particolare, nel caso di affidamento a terzi delle funzioni di incasso, i dati forniti dai soggetti incaricati della riscossione sulla consistenza dei conti dove vengono accreditate le somme incassate per conto dell'SPV ai sensi dell'art. 3, comma 2-*ter* della legge 130/1999, sono regolarmente riconciliati con gli estratti conto prodotti dai soggetti presso cui i conti sono aperti con le evidenze interne del *servicer* stesso.

5.3 Conflitti di interesse

I *servicer* identificano i conflitti di interesse che possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate al *servicer* e di compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione, a condizione che sia assicurata adeguata tutela all'interesse dei portatori dei titoli.

I *servicer* si dotano di un processo per la gestione dei conflitti di interesse. Tale processo, opportunamente formalizzato e documentato, identifica aree/processi/attività che possono generare conflitti di interesse, prevede i presidi necessari a prevenirli o gestirli, e definisce relativi compiti e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale processo prevede almeno che:

- nel caso in cui il *servicer* rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo “*revolving*” o “*master trust*” di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli “*eligibility criteria*” sia affidata ad ~~un~~ un'unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;
- nel caso in cui il *servicer* proceda al recupero dei crediti ceduti all'SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il processo per la gestione dei conflitti di interesse è costantemente aggiornato e soggetto a revisione periodica da parte della funzione di revisione interna.

6. Rischi connessi con l'attività di prestazione di servizi di pagamento e con l'emissione di moneta elettronica

Per gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica trovano applicazione, relativamente a queste attività, anche le disposizioni di cui al Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni di cui al Regolamento del 20 giugno 2012 "[Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica](#)" che risultino specificamente riferite all'attività di prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica e ai loro soggetti distributori.

In particolare, del citato Regolamento del 20 giugno 2012, gli intermediari:

- applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2 della Sez. II;
- trasmettono la relazione di cui alla Sez. III limitatamente all'allegato D.

7. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rispettano anche quanto previsto nel Regolamento ~~della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, TUF (organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva).~~

8. Rischi connessi alla gestione di fondi pubblici

Fermo restando che esula dalle competenze della Banca d'Italia il controllo sull'attività di gestione dei fondi pubblici, gli intermediari che gestiscono tali fondi presidiano i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività comporta.

La ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni aziendali (incluse quelle di controllo) e l'allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti alla gestione dei fondi pubblici devono risultare dal regolamento interno e sono adeguatamente documentate e sottoposte a revisione periodica. Gli organi aziendali controllano costantemente l'evoluzione dell'attività.

Gli intermediari che gestiscono fondi pubblici identificano i conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle attività relative alla gestione di fondi pubblici. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

TITOLO IV

VIGILANZA PRUDENZIALE

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

TITOLO IV

Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO IV- Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Premessa

Il presente Titolo contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

I principali obiettivi della presente normativa sono:

1. l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, volti a: assicurare una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico;
2. la realizzazione per gli intermediari finanziari di un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche, disciplinati come modificati dal 1° gennaio 2014, dalla Direttiva 2013/36/CE (CRDIV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) ⁽¹⁾. L'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria presenta importanti benefici. Infatti, da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare e siano vigilati dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicati alle banche e alle imprese di investimento ⁽²⁾;
3. l'attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle

(1) [Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

(2) Di conseguenza, l'impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina bancaria e delle imprese di investimento. Vengono in rilievo a tale proposito: lo "Schema internazionale di regolamentazione per le banche" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria di dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni; la CRD IV e il CRR e successive modifiche e integrazioni; le norme di recepimento della regolamentazione internazionale basate sulle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB); la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce, infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle caratteristiche tipiche degli intermediari finanziari.

2. Le regole prudenziali

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L’ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo (cfr. Capitolo 2, Sez. III).

I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione dei fondi propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che li compongono. Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L’utilizzo delle metodologie IRB per il calcolo del requisito è subordinato all’autorizzazione della Banca d’Italia.

Nell’ambito di entrambi i metodi, è previsto un “fattore di sostegno” che consente agli intermediari di ridurre il peso dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di favorire l’afflusso di credito a questa categoria di soggetti, dato il loro fondamentale ruolo nel creare crescita economica e garantire occupazione nel mercato unico.

Specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell’ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, “tradizionali” e “sintetiche”, sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell’esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole

per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.

Nell'ambito del rischio di controparte sul portafoglio bancario, è previsto un requisito volto a presidiare il rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC e, ove rilevanti, operazioni SFT (cfr. rischio di aggiustamento della valutazione del credito - CVA).

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia. La disciplina identifica e determina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. E' previsto un unico metodo per la determinazione del requisito, calcolato applicando dei coefficienti regolamentari a un indicatore di volume dell'operatività aziendale, l'indicatore di attività (Business Indicator, BI). Uno specifico requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è previsto per gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di *servicer* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (Basic Indicator Approach, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse *business line* in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (Advanced Measurement Approach, AMA), anch'essi soggetti ad autorizzazione della Banca d'Italia, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (c.d. *building block*).

A tali fini, si introduce un limite minimo ("output floor") al totale delle esposizioni ponderate calcolate mediante modelli interni, stabilendo che il valore così determinato non possa risultare inferiore al 72,5% di quello ottenuto applicando i metodi standardizzati.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al ~~T1~~ capitale ammissibile. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi.

La disciplina del "secondo pilastro" richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di

capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”), nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi aziendali.

Lo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) è invece il processo attraverso il quale la Banca d’Italia, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell’intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull’intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l’utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall’Autorità di vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L’Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (“terzo pilastro”) volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari

In linea con il richiamato obiettivo di assoggettare gli intermediari a requisiti prudenziali di robustezza comparabile a quelli delle banche, la disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari si basa sulla regolamentazione prudenziale delle banche. Essendo quest’ultima dettata direttamente dal CRR, l’impianto normativo adottato fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni del CRR applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato (3).

Si fa presente che - ove non diversamente specificato - le norme del CRR e i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione richiamati dalle presenti disposizioni si applicano, in via generale, riferendo:

- al gruppo finanziario il trattamento previsto per le banche a livello consolidato;
- agli intermediari finanziari il trattamento previsto per le banche a livello individuale.

(3) Si tiene, inoltre, presente la disciplina applicabile alle banche prevista dalla [Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”](#).

Ove non diversamente specificato, gli intermediari inclusi in gruppi bancari o di SIM applicano, su base individuale, le disposizioni del CRR e dei regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione sul trattamento delle esposizioni verso soggetti del gruppo o inclusi nel perimetro di consolidamento e quelle riferite ai fondi propri consolidati, avendo riguardo al gruppo bancario o di SIM.

Nel presente Titolo sono previste alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:

- Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%;
- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti (cfr. Capitolo 5, Sez. II, par. 3), gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;
- ~~Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.~~

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- art. 108, comma 2, che riconosce agli intermediari finanziari di poter utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ai sensi dell'art. 53, comma 2-bis), lett. a) oppure i sistemi interni di misurazione dei requisiti patrimoniali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
- art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli artt. 108 e 109, comma 3.

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) Cfr. il [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) ~~21 luglio 2021~~ recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, sono utilizzate le definizioni stabilite nell'art. 4, 5 e 5 bis CRR, nell'art. 1 TUB e nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [Schema internazionale di regolamentazione per le banche](#) del [Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria di dicembre 2010 e successive modificazioni](#);
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata](#) e successivi aggiornamenti;
- ~~*Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche e successivi aggiornamenti](#);~~
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [Guida per l'attività di vigilanza](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 285* per la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 [Disposizioni di vigilanza per le banche](#) e successivi aggiornamenti;
- ~~*CRR2* per il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012;~~
- ~~*CRR3* per il Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;~~
- *CRR quick fix* per il Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i Regolamenti (UE) 2013/575 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19;
- [Provvedimento sui bilanci](#) per il Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 *Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM*;
- ~~[Regolamento del 21 luglio](#)~~~~[5 giugno 2008](#)~~~~[21](#)~~ per il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

- *intermediario finanziario* per l'intermediario finanziario autorizzato in Italia alla prestazione delle attività di cui all'art. 106, comma 1 e 2, TUB e iscritto nell'albo di cui al medesimo art. 106 TUB;
- *gruppo finanziario* per il gruppo finanziario, previsto dall'art. 109, comma 1, TUB, come definito dal Titolo I, Capitolo 2 delle presenti disposizioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”):

- su base individuale: agli intermediari finanziari;
- su base consolidata (2):
 - ai gruppi finanziari;
 - all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale (“singolo intermediario”).

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

4. Procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo e le Unità organizzative responsabili sono disciplinati dalle presenti disposizioni e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 ~~15 agosto 2008~~, “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, e successive modificazioni.

(2) Sono inclusi nel perimetro di applicazione su base consolidata gli intermediari finanziari, ~~le~~ banche extracomunitarie ~~e~~ le società finanziarie e strumentali partecipate da società appartenenti al gruppo finanziario in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente o in base ad accordi con esse.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

5. Autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dagli intermediari per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, ~~operativi~~, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi, in base alle disposizioni di cui ai rispettivi Capitoli del presente Titolo.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 3

FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 3

FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- divieto di classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1, nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR (termine: 90 giorni) (1);
- divieto di classificare le emissioni successive di strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 nei casi previsti dall'art. 26, par. 3, primo cpv., CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di includere, in situazioni di emergenza, tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale nei casi previsti dall'art. 31 CRR (termine: 90 giorni);
- imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario finanziario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente la Banca d'Italia ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 36, par. 1, lett. g) CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di utilizzo delle attività dei fondi pensione a prestazione definite nei casi previsti dall'art. 41, par. 1, lett b) CRR (termine: 90 giorni);
- divieto di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui la società finanziaria l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario finanziario abbiano investimenti significativi, nei casi previsti quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR (termine: 90+20 giorni);
- imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata nei casi previsti dall'art. 49, par. 2 CRR (termine 90 giorni);
- imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente la Banca d'Italia ritiene sia

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 si intende ammessa se non è attivato il procedimento di divieto, previsto dal Titolo V, Capo 3, Sez. II, par. 1 della presente Circolare.

stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 56, par. 1, lett. b) CRR (termine 90 giorni);

- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario finanziario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che ~~l'autorità competente~~ la Banca d'Italia ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. ~~art.~~ 66, par. 1, lett. b) CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'intermediario finanziario o della società finanziaria nei casi previsti dall'art. 73, par. 5, lett. b) CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno dell'intermediario non sono giudicati adeguati nei casi previsti dall'art. 76, par. 1, lett. d) CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'intermediario verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2 propri o di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici (nei casi previsti dall'art. 76, par. 2 CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli ~~ridurre, rimborsare o riacquistare~~ strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'intermediario nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di ridurre, distribuire o riclassificare come altro strumento dei fondi propri la riserva sovrapprezzo relativa a strumenti inclusi nei fondi propri nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di ~~esercitare la call~~, effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale nei casi di cui agli artt. 77, par. 1, lett. c), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di effettuare le azioni di cui all'art. 77, par. 1 CRR per un importo specifico predeterminato ed entro i limiti e criteri stabiliti dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione nei casi previsti dall'art. 78, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);*

- *divieto di derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto nei casi previsti dall'art. 79, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 84, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato nei casi previsti dall'art. 84, par. 1, primo capoverso CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di derogare all'obbligo di deduzione degli interessi di minoranza da parte di una società finanziaria nei casi previsti dall'art. 84, par. 5 CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 85, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati nei casi previsti dall'art. 85, par. 1, primo capoverso CRR; (termine: 90 giorni);*
- *divieto di derogare dal criterio del minimo previsto dall'art. 87, par. 1, lett. a) CRR ai fini della determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati nei casi previsti dall'art. 87, par. 1, primo capoverso CRR; (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Disposizioni generali

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal CRR3~~CRR2~~ e dal ~~CRR quick fix~~, in particolare la Parte Due (1):
 - Titolo I, Capo 1 relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1, ad eccezione degli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; Capo 3 relativo al capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi di classe 2; Capo 5, sulla definizione di fondi propri; Capo 6, sui requisiti generali, limitatamente alle previsioni riferite ai fondi propri;
 - Titolo II, su partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni, ad eccezione dell'articolo 88-bis;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
 - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
 - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
 - specificare il concetto di “gain on sale” (art. 32, par. 2 CRR);
 - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
 - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'art. 4 di tale

(1) Gli intermediari finanziari applicano gli articoli di cui alla Parte II del CRR, come emendati o introdotti dal CRR3~~CRR2~~, che fanno riferimento sia ai fondi propri sia alle passività ammissibili limitatamente ai fondi propri. ~~In linea con quanto disposto dall'articolo 2 del CRR quick fix, le modifiche apportate all'art 36, par. 1 lett. b) riguardanti l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente saranno applicabili dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4 CRR.~~

direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3 CRR);

- specificare l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) CRR, compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale (art. 36, par. 4 CRR);
- specificare i criteri in base ai quali l'autorità di vigilanza competente autorizza una banca a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dedotte dal capitale primario di classe 1 (art. 41, par. 2 CRR);
- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del comma 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

Sezione II – Disciplina applicabile

- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l’operatività delle società veicolo e i concetti di investimento “minimo” e “non significativo” di cui all’art. 83, par. 1, primo comma CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Capitale primario di classe 1

1.1 Individuazione degli intermediari che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR, i seguenti soggetti:

- a. gli intermediari finanziari che abbiano la forma di società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile;
- b. i confidi.

Non si applica l'art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR.

1.2 Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR gli intermediari possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione ~~comunitaria europea~~ e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR (1).

1.3 Emissioni successive di strumenti di capitale primario di classe 1

Fermo restando quanto previsto per le azioni ordinarie, gli intermediari che intendono includere nel capitale primario di classe 1 emissioni successive di strumenti che presentano caratteristiche sostanzialmente uguali a quelle di altri strumenti inclusi nel capitale primario di classe 1 informano la Banca d'Italia, almeno 60 giorni prima di procedere all'emissione.

L'informativa attesta il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, par.3, secondo capoverso lett. a) e specifica le ragioni per cui eventuali differenze nel regime dello strumento non incidono sul rispetto delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 CRR e relative disposizioni attuative.

2. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione (2).

Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi da filiazioni aventi sede in Stati terzi, la condizione di cui all'art. 54, par. 1, lett. a) CRR è calcolata sulla base delle disposizioni dello

(1) Non è richiesta la preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

(2) Le richiamate disposizioni restano invece applicabili in capo agli intermediari finanziari che raccolgono il risparmio tra il pubblico secondo le modalità e i limiti disciplinati dalle Disposizioni della Banca d'Italia per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche del 9 novembre 2016.

Stato terzo applicabili e delle previsioni contrattuali applicabili allo strumento se ritenute equivalenti dalla Banca d'Italia.

3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri e altre ipotesi di riduzione dei fondi propri

Gli intermediari che intendono effettuare le azioni di cui all'art. 77, par. 1 CRR per un importo specifico predeterminato ai sensi di quanto previsto dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR, informano la Banca d'Italia almeno 60 giorni prima di procedere alla prima azione.

La comunicazione preventiva attesta il rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR e delle relative disposizioni attuative. In particolare, le azioni oggetto della comunicazione possono essere intraprese nell'arco dei dodici mesi successivi all'invio della stessa.

4. Operazioni in materia di fondi propri

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia, almeno 60 giorni prima, l'intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni sui fondi propri per i quali è prevista l'eventuale attivazione un di provvedimento d'ufficio di divieto ai sensi della Sezione I. La comunicazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d'Italia un compiuto esame delle operazioni. La Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto (3).

Decorso 60 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR che prevedono specifiche autorizzazioni.

5. Cessione ~~in blocco~~ di immobili ad uso prevalentemente funzionale

L'intermediario che intende effettuare un'operazione di cessione ~~in blocco~~ di immobili ad uso prevalentemente funzionale nell'ambito della quale l'intermediario cedente riprenda in locazione (4) l'immobile ceduto invia una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia nei casi e secondo le modalità previsti nel Titolo V, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3.

~~A tal fine, gli intermediari finanziari e le società capogruppo trasmettono la comunicazione alla Banca d'Italia, unitamente ad una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità;~~

(3) Cfr. art. 108, comma 3, lett. d) TUB, richiamato dall'art. 109 TUB per i gruppi finanziari.

(4) È assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità dell'intermediario.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

Sezione II – Disciplina applicabile

~~si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli.~~

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali

TITOLO IV

Capitolo 4

REQUISITI PATRIMONIALI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali

Sezione I – Disciplina applicabile

TITOLO IV- Capitolo 4
REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano il CRR, come da ultimo modificato dal Regolamento UE 2024/1623 (CRR3), Parte Tre, Titolo I, Capo 1 relativo al livello di fondi propri richiesto, Sezione 1 relativa ai requisiti di fondi propri per gli enti, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Requisiti patrimoniali

In deroga a quanto previsto dall'art. 92(1) CRR, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico assicurano il costante rispetto dei seguenti requisiti di fondi propri:

- a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;
- b) un coefficiente di capitale totale del 6% (1).

Fermo restando quanto previsto sub a), gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2.

Agli intermediari finanziari non si applica quanto previsto dagli articoli 93, parr. da 2 a 6 CRR.

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli intermediari il cui portafoglio di negoziazione rispetti le condizioni previste dall'art. 94 CRR.

L'applicazione dell'*output floor* a livello individuale è derogata nei casi previsti dall'articolo 92, par. 3 secondo comma del CRR. La deroga è applicabile sia per gli intermediari appartenenti a gruppo bancario sia finanziario.

2. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (2).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- a. il metodo di consolidamento integrale, alle società appartenenti al gruppo finanziario;
- b. il metodo di consolidamento proporzionale, agli intermediari finanziari, alle banche extracomunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi e che non siano sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF;
- c. il metodo del patrimonio netto:

(1) In deroga a quanto previsto dall'art. 92(64) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 43 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.

(2) Cfr. [Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM](#).

- agli altri intermediari finanziari e alle altre banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario finanziario (3) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
- alle imprese, diverse dagli intermediari finanziari, dalle banche extra-comunitarie e società finanziarie e dalle società strumentali, controllate dal gruppo finanziario (o dal singolo intermediario finanziario) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Qualora con riferimento agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, alle società finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dall'intermediario che non siano sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Salvo quando diversamente specificato, gli intermediari fanno riferimento ai metodi di consolidamento prudenziale di cui all'art. 18 CRR – così come modificato da CRR2 - e dalle relative disposizioni attuative.

I casi di esclusione e di esonero dal consolidamento sono previsti dal Capitolo 2 ("Ambito di applicazione"), Sez. III, par. 2.

3. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Gli intermediari e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

(3) Sempre che il singolo intermediario detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20% sottoposte a controllo congiunto.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Rischio di credito - Metodo standardizzato

TITOLO IV

Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO - METODO STANDARDIZZATO

TITOLO IV- Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal ~~CRR2~~, ~~e dal CRR quick fix~~ CRR3, in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 1 “Principi generali” e Capo 2 “Metodo standardizzato” e Parte Dieci, Capo IV, articoli 495 bis par. 3, 501 e 501 bis (1);
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - i criteri di assegnazione degli elementi fuori bilancio, i fattori che potrebbero limitare la capacità di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente e il processo di notifica all'EBA per la classificazione di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all'Allegato I CRR (art. 111, par. 8 CRR);
 - le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui all'art. 122 bis, par. 3, lettera c), punto ii) CRR (art. 122 bis, par. 4 CRR);
 - ~~i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell'immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);~~
 - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l'esistenza di “considerazioni relative alla stabilità finanziaria” (art. 124, par. ~~411~~, ~~lett. b)~~ CRR);
 - cosa costituisca un “meccanismo giuridico equivalente predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole” (art. 124, par. 14 CRR);
 - ~~specificare in che modo~~ modalità secondo le quali gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderata per il rischio di cui all'articolo 132 ~~-bis~~, par. ~~aggrafa~~ 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili (art. 132 ~~-bis~~, par. 4 CRR);
 - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito - *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
 - i fattori quantitativi e qualitativi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell'art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR);

(1) Le modifiche introdotte dal CRR2 ~~all'articolo 124 si applicano dal 28 dicembre 2020; quelle introdotte agli articoli 132 e 132 bis si applicano dal 28 giugno 2021.~~

- le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR).

La materia è altresì regolata:

— dagli Orientamenti emanati dall'ABE:

- sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07), come modificati dagli orientamenti ABE del 7 maggio 2026 (EBA/GL/2026/05).

— Vengono altresì in rilievo i seguenti Orientamenti emanati dall'ABE attuati come orientamenti di vigilanza (2):

- Orientamenti emanati dall'ABE in materia di esposizioni per acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC) di immobili residenziali ai sensi dell'articolo 126 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2025/03);
- Orientamenti emanati dall'ABE sui metodi di diversificazione al dettaglio proporzionati a norma dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2026/02).

(2) Cfr. Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza. (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/comunicazione-17.07.2019.pdf>)

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Rischio di credito - Metodo standardizzato

Sezione II – ~~Disposizioni specifiche~~ Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— autorizzazione all’assegnazione del fattore di ponderazione del rischio del 100% alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell’ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell’economia e al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 133, par. 5 CRR (art. 133, par. 5: termine 90 giorni).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di un intermediario verso società del medesimo gruppo finanziario di appartenenza aventi sede in Italia ⁽¹⁾ si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi degli artt. 129 ~~CRR e 496 CRR~~, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità del Titolo I-bis degli artt. 7 bis e 7 ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione ⁽²⁾, sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129 CRR.

3. Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati

Ai fini delle presenti disposizioni, i crediti commerciali includono quelli acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate “*pro soluto*” o “*pro solvendo*”. Sono invece esclusi gli anticipi su fatture “salvo buon fine”.

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio secondo le regole previste dal CRR. Ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

- a. nel caso di operazioni “*pro solvendo*” oppure di operazioni “*pro soluto*” che non abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo;
- b. nel caso di operazioni “*pro soluto*” che abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39 (“*pro soluto effettivo*”), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili ai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso sub a), le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

⁽¹⁾ L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi finanziari.

⁽²⁾ Cfr. Parte Terza, Capitolo 3, Circ. n. 285.

Rimane fermo che alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di “*tranching*” gli intermediari devono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione.

3.1 Requisiti operativi

a) Certezza giuridica

Gli intermediari finanziari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicuri in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della “società gestore” (*servicer*) (3), oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti. Gli intermediari – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – valutano attentamente il rischio di revocatoria prestando particolare attenzione al rischio di default dei cedenti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione all’intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

L’intermediario finanziario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, l’intermediario:

- i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l’attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
- ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che l’intermediario sia abilitato ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;
- iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (4);

(3) Per “società gestore” si intende un’entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

(4) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

- iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all'interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;
- v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti commerciali (5), al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e l'intermediario proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate. Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (6). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario

L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

(5) Per rischio di diluizione si intende la possibilità che le somme dovute dal debitore si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(6) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

4. ~~Esposizioni scadute e/o sconsigliate deteriorate. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato~~

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, gli intermediari applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate:

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (7).

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 CRR, gli intermediari applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07), come modificati dagli orientamenti ABE del 7 maggio 2026 (EBA/GL/2026/05).

~~Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.~~

5. Attività in stato di *default* acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto (8)

~~Con riferimento alle attività in stato di *default* acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto dal debitore ceduto, per identificare il fattore di ponderazione da attribuire ai sensi dell'art. 127 CRR, lo sconto è trattato allo stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.~~

~~A tal fine, lo sconto è pari alla differenza positiva fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente acquirente al momento dell'acquisto dell'attività.~~

6. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo

Gli intermediari finanziari applicano il trattamento di cui agli articoli 132 e 132 *bis* CRR alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo assunte successivamente al 24 dicembre 2020 (9).

(7) Gli intermediari che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 4 a livello di singola transazione.

(8) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/954/oj/eng.

(9) Alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo già detenute al 24 dicembre 2020 continua ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno 2021.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

TITOLO IV

Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

TITOLO IV- Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, le stime interne della LGD e dell'IRB-CCF, nonché l'attuazione in maniera sequenziale del metodo IRB- nei casi di cui all'(art. 143, parr. 1 e 2 CRR e art. 148 par. 2 CRR; (termine: 180 giorni-6 mesi) (1) (2);
- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito ~~nei casi di cui all'(art. 149, parr. 1 e 2 CRR; (termine: 120 giorni);~~
- autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato ~~nei casi di cui all'(art. 150 CRR; (termine: 6 mesi)180 giorni);~~
- ~~autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri nei casi di cui all'art. 150, par. 1, secondo comma CRR (termine: 6 mesi);~~
- ~~autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) nei casi di cui all'art. 151, par. 4 CRR (termine: 6 mesi);~~
- autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e, ove applicabile ai sensi dell'art. 166 parr. 8 e 8 ter CRR, dell'IRB-CCF dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla sezione 6 della Parte Tre, Titolo II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 15147, par. 82, lett. da a) a e) nei casi di cui all'(art. 151, par. 9 CRR; (termine: 180 giorni)6 mesi);
- esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati ~~nei casi di cui all'(art. 157, par. 5 CRR; (termine: 1290 giorni);~~

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi", Capitolo 1, par. 5.

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d'Italia valuta eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione I – Procedimenti amministrativi

- ~~— autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni nei casi di cui all'art. 164, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);~~
- autorizzazione per gli intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M ~~nel caso di cui all'~~(art. 162, par. 2, lett. h) CRR; (termine: ~~6 mesi~~180 giorni);
- autorizzazione agli intermediari che soddisfano i requisiti per l'uso dell'~~IRB-CCF e stime interne dei fattori di conversione~~ all'utilizzo di tali stime per ~~i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8 le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati nei casi di cui all'~~(art. 166, par. 8 ~~ter. lett. e)~~ CRR; (termine: ~~6 mesi~~180 giorni);
- autorizzazione agli intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD ~~nei casi di cui all'~~(art. 180, par. 1, ~~lett. h)~~ CRR; (termine: ~~180 giorni~~6 mesi);
- autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD ~~nei casi di cui all'~~(art. 180, par. 2, ~~lett. e)~~ CRR; (termine: ~~6 mesi~~180 giorni);
- autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD ~~nei casi di cui all'~~(art. 181, par. 2 CRR; (termine: ~~6 mesi~~180 giorni);
- autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione ~~nei casi di cui all'~~(art. 182, par. 3 CRR; (termine: ~~6 mesi~~180 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato ~~dal CRR2, e dal CRR quick fix e dal CRR3~~, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capi 1 “Principi generali” e 3 “Metodo basato sui rating interni” e la Parte Dieci, Capo IV, articoli 500, 501 e 501 ~~bis~~ ⁽⁺⁾;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - le condizioni per la valutazione ~~re~~ della rilevanza dell’uso ~~del di un~~ sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive ~~e~~ non ~~sono~~ già coperte da tale sistema di *rating* e ~~delle modifiche ai sistemi di rating o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating~~ nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
 - la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un intermediario ai requisiti relativi all’uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
 - la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci nonché la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE (art. 147, par. 11 CRR);
 - ulteriormente le condizioni e i criteri per la classificazione delle esposizioni nelle classi di cui all’art. 147, par. 2 CRR e, se necessario, per specificare ulteriormente tali classi di esposizioni (art. 147, par. 12 CRR);
 - ~~○ le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l’estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizioni di cui al par. 3 dell’art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);~~
 - ~~○ le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell’art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);~~
 - ~~le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli intermediari di applicare il metodo standardizzato di cui all’art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell’art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);~~
 - il modo in cui gli intermediari ~~tenono~~ devono tenere conto dei fattori di cui al par. 5, secondo comma, dell’art. 153 CRR, ~~secondo comma,~~ nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
 - la metodologia per il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi dell’art. 160, par. 4 CRR e, le condizioni per l’uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back e la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui all’art. 157, par. 5 CRR (art. 157, par. 6 CRR);

(1) — Le modifiche introdotte dal CRR2 all’articolo 164 si applicano dal 28 dicembre 2020.

- le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel valutare l'appropriatezza dei valori di input floor della LGD nel quadro della valutazione di cui all'art. 164, par. 6 CRR ~~determinare valori minimi della LGD più elevati~~ (art. 164, par. 6 e 8 CRR);
- le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
- le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell'art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
- le ~~condizioni metodologie~~ in base alle quali le autorità competenti ~~possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell'art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti~~ valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 CRR (art. 180, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 181 CRR nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un intermediario a norma del par. 23 dell'art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 182 CRR nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un intermediario ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);
- ~~le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).~~

La materia è altresì disciplinata:

— dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) 575/2013 (EBA/GL/2016/07), come modificati dagli orientamenti ABE del 7 maggio 2026 (EBA/GL/2026/05).

Vengono altresì in rilievo i seguenti Orientamenti emanati dall'ABE attuati come orientamenti di vigilanza (2):

- Orientamenti emanati dall'ABE sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16);
- Orientamenti emanati dall'ABE sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva ("stima della LGD in fase recessiva") (EBA/GL/2019/03);
- Orientamenti emanati dall'ABE in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD) (EBA/GL/2020/05).

(2) Cfr. Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/comunicazione-17.07.2019.pdf>)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni in strumenti di capitale

Fino al 31 dicembre 2017, sono esentate dal trattamento con il metodo IRB le categorie di esposizioni in strumenti di capitale individuate ai sensi dell'art. 495, par. 1 CRR.

1-bis. ~~Esposizioni scadute e/o sconsiglianti deteriorate~~ Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, gli intermediari applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate:

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (1).

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 CRR, gli intermediari applicano gli orientamenti EBA del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07), come modificati dagli orientamenti ABE del 7 maggio 2026 (EBA/GL/2026/05).

~~Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2021.~~

1 ter. Output floor. Esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Italia

Qualora soddisfatte le condizioni di cui all'art. 465, par. 8 CRR, ai fini del calcolo dell'output floor previsto dall'articolo 92, par. 3 CRR, gli intermediari applicano alle esposizioni garantite da immobili residenziali i fattori di ponderazione del rischio previsti dall'art. 465, par. 5 e 9 CRR secondo le modalità ivi specificate.

2. Organizzazione e sistema dei controlli (2)

~~Gli intermediari definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di rating che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.~~

(1) Gli intermediari che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1-bis a livello di singola transazione.

(2) ~~-Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng-~~

~~Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del *rating*; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).~~

~~Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del *rating*, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del *rating*.~~

~~Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli *rating* finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di *rating* che prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.~~

3. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo finanziario

Nei gruppi finanziari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

~~Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo finanziario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo finanziario.~~

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi finanziari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

4. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB ⁽³⁾

~~Il requisito di esperienza precedente nell'uso dell'IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:~~

- ~~— la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i *rating* nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee guida che definiscano i criteri di correlazione tra *rating* assegnati e delibere da assumere;~~
- ~~— le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i *rating* interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal *rating* o dal pool;~~
- ~~— le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di *rating* e della relativa evoluzione dei profili di rischio;~~
- ~~— i *rating* e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture dell'intermediario coinvolte nel processo del credito.~~

~~Per gli intermediari che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.~~

~~All'atto della richiesta di autorizzazione, gli intermediari dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).~~

~~È peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Gli intermediari documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.~~

~~Gli intermediari devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.~~

5. Sistemi informativi ⁽⁴⁾

~~Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi e continuità operativa, l'intermediario dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.~~

⁽³⁾ Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng.

⁽⁴⁾ Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj/eng.

~~Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato A i seguenti profili:~~

~~presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei rating e il calcolo del requisito patrimoniale;~~

~~integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;~~

~~disponibilità dei dati necessari per il calcolo del rating, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;~~

~~gestione della qualità dei dati in termini di accuratezza, completezza e pertinenza e sicurezza dei dati e dei sistemi.~~

6. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione di cui all'art. 143 CRR per una certa classe di esposizione di cui all'art. 147 CRR, l'intermediario può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "roll-out").

L'intermediario deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (5) per le singole classi ~~(o sotto-classi)~~ di esposizioni di cui all'art. 147 CRR almeno il 75% delle esposizioni; ~~a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI.~~ Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

~~In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.~~

L'intermediario redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo

(5) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default*. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

IRB. Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

6.1 Attuazione del piano di estensione

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Gli intermediari forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora un intermediario non rispetti il piano di estensione, esso dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

7. Quantificazione dei parametri di rischio (6)

~~Ai fini della stima della PD, gli intermediari dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "in bonis" (c.d. "cure rate") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.~~

8. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati (7)

~~L'Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati.~~

9. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che gli intermediari utilizzano per proporre l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB.

~~(6) Paragrafo eliminato. Cfr. <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/credit-risk/guidelines-application-definition#activity-versions>.~~

~~(7) Paragrafo eliminato. Cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/598/oj/eng-.~~

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione III – Disposizioni specifiche

10. Correzione in caso di vendite su larga scala

Gli intermediari finanziari possono applicare l'art. 500 CRR, ~~come modificato dal CRR2~~, alle vendite su larga scala di esposizioni in stato di *default* effettuate dal 10 giugno 2020 e non posteriori al ~~31 dicembre~~10 giugno 202~~7~~5.

SISTEMI INFORMATIVI ⁽¹⁾

1. Presidio delle attività tecniche

L'intermediario raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi ⁽²⁾ e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

L'intermediario documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di straleio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina e nella disciplina in materia di esternalizzazione. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), l'intermediario assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni dell'intermediario.

2. Integrazione con il sistema informativo aziendale

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito ⁽³⁾ provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione del *rating* alla clientela.

⁽¹⁾ Allegato abrogato.

⁽²⁾ Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di *rating* e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

⁽³⁾ Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, *back-office*.

~~Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (4) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.~~

~~I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.~~

~~Le componenti informatiche degli intermediari, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo finanziario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantisce l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (5), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.~~

3. Sistema per il calcolo del *rating*

~~L'intermediario è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, *rating* con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a default, attribuzione delle esposizioni *retail* ai *pool*, etc).~~

~~L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (6), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.~~

~~Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on line; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.~~

~~Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno dell'intermediario.~~

~~I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.~~

(4) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

(5) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie componenti del gruppo.

(6) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del *versioning*, del *change management* e del collaudo delle applicazioni.

4. ~~Qualità dei dati e sicurezza informatica~~

~~Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).~~

~~E' definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.~~

~~L'intermediario individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").~~

~~I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.~~

~~Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.~~

~~È attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Allegato B

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (1)

Tabella 4 Project finance: classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi e tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi e tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi e tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi e tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, debt service coverage ratio—DSCR, loan life coverage ratio—LLCR, project life coverage ratio—PLCR e debt to equity ratio)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento

(1) Allegato abrogato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	settoriali di stress severo e sostenute	settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	caso di normale fase recessiva	delle condizioni
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Struttura finanziaria				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

normative)	periodo	periodo		progetto
-----------------------	--------------------	--------------------	--	---------------------

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buono	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche della transazione				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di “start-up” attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto “chiavi in mano” a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguate copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni; ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco ("off take risk")</i>				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al di sotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle riserve naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Esperienza progressa, solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza progressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza progressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza progressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza progressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Solidità delle clausole contrattuali (rimborso anticipato-obbligatorio, regolamento differito, pagamenti “a cascata”, limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash-flow operativo

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Tabella 2 Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al di sopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default", a meno di un miglioramento nel breve termine
--------------------------	--	--	--	---

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o l'intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o l'intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. L'intermediario potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente e irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Tabella 3 Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica ("Object Finance"): classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
Indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L'inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole e instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Entità e natura dei contratti O&M Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza progressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso) Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso) Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso) Esperienza progressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie Esperienza progressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato Valore di rivendita Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido Valore corrente ben al di sopra del valore del debito Relativamente insensibili	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido Moderatamente superiore al valore del debito Sensibili	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato Leggermente superiore al valore del debito Piuttosto sensibili	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto Inferiore al valore del debito Altamente sensibili

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza progressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza progressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza progressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti e discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, e una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, e una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, e una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

Tabella 4 Finanziamenti su merci (“Commodities Finance”): classi di rating				
	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità finanziaria				
Grade di sovracopertura con garanzia (“over-collateralization”) dell’operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite <i>future</i> o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguate	Debole
Esperienza progressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Allegato B – Criteri per la classificazione dei finanziamenti specializzati

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

1. Governo del progetto
 - 1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
 - 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
 - 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.
2. Attuazione del progetto
 - 2.1. Piano di estensione progressiva (“roll-out”): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo finanziario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
 - 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di *rating* al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di *rating*/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;
 - 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).
3. Aspetti di natura organizzativa
 - 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di *rating*;
 - 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del *rating*: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
 - 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di *rating* nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;
 - 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.
4. Aspetti di natura quantitativa
 - 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico (“mappa dei modelli”) nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
 - 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una “scheda modello” (cfr. Allegato D); in alternativa alla

compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), l'intermediario può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;

4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.

5. Sistemi informativi

5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;

5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all'attività creditizia;

5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. accordi con i fornitori terzi di servizi TIC outsourcing, pacchetti applicativi);

5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli;

5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo finanziario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;

5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6. Verifiche interne

6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi;

6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistemi IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna;

6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l'esame dell'istanza.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 7 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito

TITOLO IV

Capitolo 7

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

TITOLO IV- Capitolo 7

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati incluse in soggette a un accordo-quadro di compensazione ammissibile nei casi di cui all'art. (art. 221, par. 1, 2 e 3 CRR; (termine: ~~6 mesi~~ 180 giorni);
- ~~— autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità nei casi di cui all'art. 225, par. 1 CRR (termine: 6 mesi).~~

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal CRR3, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 4 “Attenuazione del rischio di credito”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - ~~specificare cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili (art. 194, par. 10 CRR);~~
 - ~~individuare~~ gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR);
 - che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini dell’art. 221, par. 3 CRR e i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dell’art. 221, parr. 4 e 5 CRR e degli accordi quadro di compensazione (art. 221, par. 9 CRR);
 - i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine “immobile comparabile” di cui all’art. 229, par. 1, lett. e) CRR (art. 229, par. 4 CRR).

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 9 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

TITOLO IV

Capitolo 9

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

TITOLO IV- Capitolo 9

**RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA
VALUTAZIONE DEL CREDITO**

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo ~~EPE~~ **IMM** per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello nei casi di cui all'art. 285, par. 1 CRR (termine: 120 giorni);*
- *riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale nei casi di cui all'art. 296 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'uso del metodo standardizzato per il calcolo del requisito di aggiustamento della valutazione del credito (art. 383 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di sensitività alternative per il rischio delta e vega (art. 383 ter, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo standardizzato (art. 383-septdecies par.1 e art. 383-vicies par. 1 CRR; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'uso di rating interni per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per il metodo base (art. 384 par. 2 CRR; termine: 90 giorni).*
- *~~autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE nei casi di cui all'art. 383, par. 4 CRR (termine: 6 mesi);~~*
- *~~autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per gli intermediari che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria nei casi di cui all'art. 385 CRR (termine: 120 giorni).~~*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal ~~CRR3~~ Regolamento UE 2024/1623 (~~CRR3~~) CRR2, Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito” Capo 6 “Rischio di controparte” e Titolo VI “Rischio di aggiustamento della valutazione del credito”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - 1. specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se una posizione sia ‘corta’ o ‘lunga’ (art. 94, par. 10 CRR);
 - ~~1-2.~~ specificare il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi (art. 277, par. 5 CRR), la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio (art. 279 bis, par. 3, punto a) e b) CRR);
 - 3. precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5 CRR);
 - 4. specificare le condizioni e i criteri da utilizzare per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione (art. 382, par. 6); specificare le modalità con cui l’ente determina le variabili proxy del differenziale ai fini del calcolo delle probabilità di default di cui all’art. 383 bis par. 2 CRR, punto b; gli elementi tecnici da considerare nel calcolo della perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il rischio di CVA; gli altri strumenti adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima (art 383 bis, par. 4);
 - 2-5. specificare le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell’uso del metodo standardizzato di cui all’articolo 383, par. 3, CRR e la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti devono verificare la conformità dell’ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis, par 5. CRR (art. 383 bis, par. 5).
 - ~~3. determinare una variabile proxy al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a) CRR);~~
~~specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b) CRR).~~

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 10 – Rischio operativo

TITOLO IV

Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

TITOLO IV- Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- autorizzazione a escludere dall'indicatore di attività (Business Indicator) gli importi relativi a soggetti o attività ceduti nei casi di cui all'art. 315, par. 2 CRR (termine: 90 giorni);
- autorizzazione alla deroga dall'obbligo di calcolo della perdita annua da rischio operativo per gli enti con un indicatore di attività (Business Indicator) non superiore a 1 miliardo di EUR nei casi di cui all'art. 316, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);
- autorizzazione a escludere dal calcolo della perdita annua da rischio operativo eventi eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente nei casi di cui all'art. 320, par. 1 CRR (termine: 90 giorni).
- ~~— autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" nei casi di cui all'art. 312, par. 1 CRR (termine: 120 gg);~~
- ~~— autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 312, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);~~
- ~~— autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 313, par. 3 CRR (termine: 120 gg);~~
- ~~— autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 314, par. 1 CRR (termine: 180 gg);~~
- ~~— autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività nei casi di cui all'art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR (termine: 120 gg).~~

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), in particolare la Parte Tre, Titolo III “Requisiti di fondi propri per il rischio operativo”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:
 1. le componenti dell’indicatore di attività (Business Indicator), e il loro uso, l’elaborazione di elenchi di sotto-voci tipiche e gli elementi da non utilizzare nel calcolo dell’indicatore di attività (art. 314, par. 9 CRR);
 2. gli elementi dell’indicatore di attività (Business Indicator) e la loro assegnazione alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (art. 314, par. 10 CRR) ¹
 3. le modalità di determinazione delle rettifiche all’indicatore di attività in caso di operazioni di fusione, acquisizione o cessione di soggetti o attività, le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione ad escludere dall’indicatore di attività (Business Indicator) importi relativi a soggetti o attività ceduti e le tempistiche di tali rettifiche (art. 315 par. 3, CRR);
 4. la condizione di ‘obbligo indebitamente oneroso’ ai fini della deroga dall’obbligo di calcolo della perdita annuale da rischio operativo (art. 316 par. 3, CRR);
 5. la tassonomia del rischio operativo e la metodologia per classificare gli eventi di perdita nel dataset delle perdite (art. 317 par. 9, CRR);
 6. le condizioni da valutare per l’autorizzazione a escludere dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo eventi eccezionali non più rilevanti per il profilo di rischio dell’ente (art. 320 par. 3, CRR);
 7. le modalità per determinare le rettifiche ai dataset sulle perdite a seguito dell’inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione (art. 321 par. 2, CRR);
 8. le specifiche del quadro di gestione del rischio operativo (art. 323 par. 2, CRR).
- 1. l'utilizzo di metodi avanzati di misurazione basati su sistemi interni di misurazione del rischio operativo (art. 312, par. 4 CRR);
- 2. l'uso combinato di diversi metodi (art. 314, par. 5 CRR);
- 3. il metodo di calcolo dell'indicatore rilevante di cui all'art. 316, par. 2 CRR (art. 316, par. 3 CRR);
- 4. le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività (art. 318, par. 3 CRR).

Vengono inoltre in rilievo gli orientamenti dell'ABE su:

1 I richiami alle celle di segnalazione (FINREP) contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (e successive modifiche) rilevano esclusivamente ai fini dell’individuazione delle definizioni e dei criteri contabili delle voci di cui all’Allegato V del medesimo Regolamento, ai fini della determinazione dell’indicatore di attività.

SEZIONE III

REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO PER I *SERVICER* DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per gli intermediari che svolgono l'attività di *servicing* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è pari al maggiore tra i seguenti importi:

- a. Il requisito patrimoniale commisurato alle masse gestite, determinato secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 1;
- b. Il requisito patrimoniale a fronte dei costi operativi, determinato secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2;
- c. il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo determinato in base alla disciplina prevista dalla Sezione II del presente Capitolo.

1. Requisito patrimoniale commisurato alle masse gestite

Il requisito patrimoniale commisurato alle masse gestite è pari allo 0,02 per cento del valore nominale residuo delle attività gestite eccedente 250 milioni di euro. Il requisito patrimoniale così determinato non può essere superiore a 10 milioni di euro.

Per attività gestite si intendono le attività ricomprese nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 in relazione alle quali l'intermediario svolge le funzioni di *servicer*². Nell'ammontare delle attività gestite sono incluse anche le attività per le quali il *servicer* abbia delegato, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività operative a uno o più special *servicer* (i.e. l'operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS).

Il requisito è calcolato sulla base del valore delle attività gestite alla data di riferimento della segnalazione di vigilanza.

2. Requisito patrimoniale a fronte dei costi operativi

Il requisito patrimoniale a fronte dei costi operativi è pari al 25 per cento dei costi operativi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio, come desumibili dalle voci contabili "110. Spese amministrative" e degli oneri ricompresi nella voce "160. Altri proventi e oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

² Cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII par. 5, in base al quale il *servicer* è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 12 – Grandi esposizioni

Sezione I – Disciplina applicabile

TITOLO IV

Capitolo 12

GRANDI ESPOSIZIONI

TITOLO IV- Capitolo 12
GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come da ultimo modificato dal CRR3, in particolare la Parte Quattro “Grandi esposizioni” e art. 493;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi di cui all’art. 4, par. 1, punto 39 CRR (art. 4, par. 4 CRR);
 - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l’intermediario ha esposizioni attraverso operazioni di cui all’articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un’esposizione verso le attività sottostanti concernenti determinati tipi di esposizioni (art. 390, par. 8, lett. a) CRR);
 - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un’esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, lett. b) CRR);
 - le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente, ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (art. 390, par. 9, CRR);
 - i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, par. 2 CRR (art. 394, par. 4 CRR);
 - ~~i formati per la notifica proporzionati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull’uso di tali formati (art. 394, par. 4, a) CRR);~~
 - ~~le frequenze e le date di determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, b) CRR);~~
 - ~~le soluzioni IT da applicare per determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, c) CRR).~~
- Vengono altresì in rilievo i seguenti Orientamenti emanati dall’ABE attuati come orientamenti di vigilanza (1):
 - Orientamenti emanati dall’ABE che specificano le condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni degli enti relative ai «contratti di vendita con patto

(1) Cfr. Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza. (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/comunicazione-17.07.2019.pdf>)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 12 – Grandi esposizioni

Sezione I – Disciplina applicabile

di riacquisto tri-party» di cui all'articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.575/2013 ai fini delle grandi (EBA/GL/2021/01);

- Orientamenti emanati dall'ABE sui criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità (EBA/GL/2021/09);

Orientamenti emanati dall'ABE sui clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2017/15), come modificate dalla Decisione EBA del 26 marzo 2026 (EBA/DC/644).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Limiti alle grandi esposizioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 395, par. 1, CRR, quando il cliente è un intermediario finanziario, una banca o una SIM o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte un intermediario finanziario, una banca o una SIM, l'ammontare dell'esposizione non supera il 25% del capitale ~~ammissibile (1)~~ di classe 1 dell'intermediario o 150 milioni di euro, se superiore, ~~pure~~purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 395 CRR.

2. Disposizioni transitorie (2)

~~Fino al 31.12.2017 gli intermediari finanziari, che assumono posizioni di rischio oltre il limite del 25% del capitale ammissibile, ma comunque entro il 40% di esso, rispettano un requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il suddetto limite del 25% (di seguito: "eccedenza") calcolato in base a quanto illustrato nella tabella seguente.~~

~~Il requisito patrimoniale è soddisfatto con capitale primario di classe 1.~~

Posizione di rischio <i>(% sul capitale ammissibile)</i>	Coefficiente di ponderazione dell'eccedenza all'interno di ciascuna fascia
(col. 1)	(col. 2)
da -25% a -30%	200%
da 30% a 35%	400%
da 35% a 40%	800%

~~In particolare: i) l'"eccedenza" all'interno di ciascuna fascia (col. 1) è ponderata in base al relativo coefficiente (col. 2); ii) l'"eccedenza" ponderata all'interno di ciascuna fascia è moltiplicata per il coefficiente patrimoniale previsto per l'intermediario; iii) sono sommati i requisiti patrimoniali così calcolati ottenendo il requisito patrimoniale complessivo sull'"eccedenza".~~

(1) Per la definizione di capitale ammissibile, cfr. art. 4, par. 71, b) CRR.

(2) Paragrafo eliminato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 12 – Grandi esposizioni

Sezione II – Disposizioni specifiche

~~Ad esempio, si consideri un intermediario che non raccolga risparmio presso il pubblico e che abbia un capitale ammissibile pari a 100 (quindi, limite individuale pari a 25) e una posizione di rischio pari a 40 (con fattore di ponderazione pari al 100% ai fini sia del rischio di credito sia della concentrazione dei rischi). Il requisito patrimoniale sull'"eccedenza" è calcolato come segue:~~

Fascia	"Eccedenza" (col.1)	Coefficiente (col.2)	Requisito pat. sull'"eccedenza" (col.1*col.2*6%)
25% — 30%	5	200%	0,6
30% — 35%	5	400%	1,2
35% — 40%	5	800%	2,4

~~Il requisito patrimoniale sull'"eccedenza" è dunque pari a 4,2 (risultante da 0,6+1,2+2,4); il requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito è invece pari a 2,4 (risultante da 40*100%*6%).~~

~~Per la parte di "eccedenza" del limite del 25% derivante dalle esposizioni rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, si applica quanto previsto dagli artt. 397 e 398 CRR.~~

3. Ponderazioni specifiche

Fermo restando quanto previsto dall'art. 400, par. 1, CRR, in materia di esposizioni esentate, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) Esposizioni a ponderazione 0:

- A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di un intermediario o di un gruppo finanziario nei confronti di una società controllata o soggetta al controllo della medesima società controllante, purché tutte sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi delle presenti disposizioni o alle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/87/CE;
- A.2) le esposizioni nei confronti di banche, SIM e intermediari finanziari diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.
- A.3) le esposizioni indicate alle lettere (d), (e), (h), (j), (k) e (l) dell'art. 400, par. 2, CRR, e detenute da intermediari finanziari, ove siano rispettate le condizioni definite

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 12 – Grandi esposizioni

Sezione II – Disposizioni specifiche

nell'art. 400, par. 3, CRR, come disposto nella Circolare 285/2013 per le banche meno significative.

B) Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:

B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

C) Esposizioni da considerare al 15% del loro valore nominale:

C.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 15 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

CD) Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:

DC.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Titolo II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;

CD.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

E) Esposizioni da considerare al 25% del loro valore nominale:

E.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 25 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

F) Esposizioni da considerare al 35% del loro valore nominale:

F.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 35 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

GD) Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:

GD.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni della categoria 4 e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della "categoria 3" di cui all'allegato I CRR con durata originaria pari o inferiore a un anno con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;

GD.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.

4. Gruppo di clienti connessi (3)

~~Sussiste una situazione di controllo — salvo che l'intermediario dimostri diversamente — quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:~~

- ~~1. un cliente possiede — direttamente o indirettamente — più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;~~
- ~~2. un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.~~

~~Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessori azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.~~

~~Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, gli intermediari tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.~~

~~Gli intermediari effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:~~

- ~~1. tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;~~
- ~~1. tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;~~
- ~~2. tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;~~
- ~~3. l'intermediario sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;~~
- ~~4. nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).~~

(3) Paragrafo eliminato. — Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202401728_e e <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/large-exposures/guidelines-connected-clients>. Per la disciplina del gruppo di clienti connessi cfr. Regolamento delegato UE 2024/1728 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-1-del-19.12.19.pdf>) e Guidelines on Connected Clients (EBA/GL/2017/15). Si considerano "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri soggetti (connessione "giuridica") ovvero b) indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui alla lettera a) esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in particolare difficoltà di raccolta dei fondi o di rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà ("connessione economica").

~~A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca o intermediario (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.~~

5. Schemi di investimento (4)

~~Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento (5), l'intermediario considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli asset sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.~~

~~In linea generale, l'intermediario deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (6) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:~~

- ~~— le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (7);~~
- ~~— in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto dal CRR.~~

~~In caso contrario, l'intermediario applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:~~

- ~~a. — se l'intermediario è in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lett. b) (*partial look-through*);~~
- ~~b. — se l'intermediario non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (8), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);~~
- ~~e. — se l'intermediario, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi~~

(4) Paragrafo eliminato. Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1187-20170307>

(5) Per schemi di investimento ai fini del presente paragrafo si considerano gli OICR, le società per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra l'intermediario finanziario e gli investimenti sottostanti.

(6) In presenza di portafogli "dinamici" gli intermediari devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'adeguata conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(7) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione dell'intermediario nello schema di investimento. Ad esempio, se l'intermediario assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a $20\% \times 20\% = 4\%$, verso B: $20\% \times 30\% = 6\%$, verso C: $20\% \times 50\% = 10\%$.

(8) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

~~includere le esposizioni verso altri schemi) superiore al 2% del capitale ammissibile, esso può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti dell'intermediario (structure-based approach).~~

~~In ogni caso, l'intermediario può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.~~

6. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni

Gli intermediari devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti l'intermediario sia quando esso connoti il cliente.

Per quanto concerne il gruppo finanziario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del cliente è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta

composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, gli intermediari devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del capitale ammissibile.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Gli intermediari verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per l'intermediario l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque all'intermediario di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri *off-shore*).

Il rigore e la professionalità con cui gli intermediari assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

7. Provvedimenti della Banca d'Italia

Nei confronti degli intermediari e dei gruppi finanziari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, gli intermediari e i gruppi finanziari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

TITOLO IV

Capitolo 14

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO IV - Capitolo 14

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process - SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) e fa capo agli intermediari, i quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sull'intermediario e attiva, ove necessario, misure correttive.

La revisione dell'ICAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e gli intermediari; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Gli intermediari definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che essi ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui l'intermediario opera.

In caso di gruppi finanziari la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Gli intermediari illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'autovalutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza i profili di rischio dell'intermediario singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione degli intermediari (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dagli intermediari e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dagli stessi.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. La Banca d'Italia richiede l'adozione delle misure correttive pure nel caso in cui abbia fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario;
- la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità degli intermediari.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di intermediari non appartenenti a gruppi (1).

* * *

Con le disposizioni della Sezione III la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;

(1) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale; cfr. [Guida per l'attività di vigilanza, Circ. 269, Parte I, Sez. I, Cap. 2, par. II.9.](#)

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni specifiche

- si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa degli intermediari in tre classi (2), caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, per le quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;
- si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività degli intermediari finanziari.

(2) All'interno della Classe 3 è prevista una sottoclasse per gli intermediari finanziari "minori", cfr. Sez.III.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Procedimenti amministrativi

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti dell'intermediario o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti* (Sez. IV, par. 5; termine: 90 giorni);
- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di intermediari finanziari con rischi simili* (Sez. IV, par. 5 termine: 90 giorni).

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Gli intermediari definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui gli intermediari sono o potrebbero essere esposti, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Gli intermediari definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Essi devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. La proporzionalità nell'ICAAP

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che l'intermediario finanziario ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario finanziario, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che l'intermediario finanziario ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, gli intermediari sono ripartiti in tre classi (con una “sottoclasse” all’interno della classe 3), che identificano, in linea di massima, intermediari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Gruppi finanziari e intermediari autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

Classe 2

Gruppi finanziari e intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliardi di euro (2).

Classe 3

Gruppi finanziari e intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Sottoclasse Intermediari minori

I gruppi finanziari e gli intermediari finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro (3), ad eccezione di quelli che:

- sono capogruppo di un gruppo finanziario;
- hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
- svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie;
- sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;
- utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;
- assumono il ruolo di *servicer* in operazioni di cartolarizzazione;
- svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per gli intermediari appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (4). Gli intermediari

(2) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento rispettivamente all'aggregato 1401000 e all'aggregato 309001217 del Dizionario Dati. Per attivo consolidato si intende l'attivo riferito al gruppo finanziario.

(3) Si fa riferimento alla somma delle seguenti voci del [Provvedimento sui bilanci](#): 1) “Totale attivo” dello Stato Patrimoniale; 2) “Totale Garanzie e Impegni” di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa.

(4) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

Per la sottoclasse intermediari minori, la Banca d'Italia può in ogni caso richiedere di uniformarsi per intero alle disposizioni previste dal presente capitolo per gli intermediari di classe 3, in relazione all'evoluzione della situazione aziendale, dei rischi assunti o di elementi di problematicità riscontrati.

3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare gli intermediari nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

3.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Gli intermediari effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposti, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni intermediario l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività. Gli intermediari e i gruppi finanziari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale frongegia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

In deroga a quanto previsto dal presente paragrafo, gli intermediari minori individuano, fra i rischi indicati nell'Allegato A, solo quelli rilevanti per l'attività effettivamente svolta.

3.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, gli intermediari misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposti, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario gli intermediari utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati B e C.

Relativamente al rischio di tasso di interesse, tutti gli intermediari, eccetto quelli appartenenti a gruppi bancari o finanziari, (indipendentemente dalla classe di appartenenza e fatto salvo quanto di seguito specificato per gli intermediari minori, dalla metodologia utilizzata e dalle variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno in condizioni ordinarie/di stress) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico dell'intermediario superiore al 20% dei fondi propri, la Banca d'Italia approfondisce con l'intermediario i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Per quanto concerne il rischio di liquidità, gli intermediari fanno riferimento a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1 delle presenti disposizioni.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, gli intermediari fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, la quantificazione delle esigenze di capitale interno è richiesta almeno per i rischi di concentrazione *single-name* e di tasso di interesse. A tal fine, utilizzano le metodologie semplificate indicate negli All. B e C.

Gli altri intermediari di Classe 3 utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, gli intermediari possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi gli intermediari predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, gli intermediari possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, gli stessi valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari. Analogamente gli intermediari di questa classe, relativamente ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano

l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (5). Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposti gli intermediari predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 1

Gli intermediari definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio.

La Banca d'Italia si attende che gli intermediari appartenenti a questa classe sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (6). Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili, gli intermediari di questa classe predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

3.2.1 Lo stress testing

Gli intermediari effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali gli intermediari valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi dell'intermediario di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente agli intermediari di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;

(5) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, gli intermediari valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C, anche cogliendo elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o “*prepayment risk*”, attraverso metodologie alternative a quelle contenute nell'Allegato C).

(6) Con riferimento alle modalità di calcolo dell'aggiustamento per la granularità di cui all'Allegato B, gli intermediari di tale classe tengono conto dei valori di PD e LGD specifici di ogni creditore. Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, gli intermediari valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C, anche cogliendo elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o “*prepayment risk*”, attraverso metodologie alternative a quelle contenute nell'Allegato C).

- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In linea di principio gli intermediari dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, gli intermediari fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari minori possono non effettuare prove di stress.

Gli altri intermediari effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi gli intermediari possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (7);

Classe 2

Gli intermediari effettuano analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

Classe 1

Gli intermediari utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche.

Gli intermediari appartenenti alle classi 1 e 2 tengono conto – nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario – anche degli spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze e alle diverse valute. Gli intermediari appartenenti alla classe 3, in relazione alla propria operatività, possono considerare analoghi scenari addizionali, motivando le scelte compiute.

3.3 *La determinazione del capitale interno complessivo*

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

(7) Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dall'intermediario nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata al par. 2, gli intermediari fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 2, Classe 3 e Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 1

Gli intermediari applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni più avanzate. Gli intermediari di questo gruppo devono documentare e spiegare con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso gli intermediari che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo da parte degli intermediari della Classe 1, la Banca d'Italia - in linea con quanto si rileva a livello comunitario - valuta sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, gli intermediari dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

3.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Gli intermediari devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (8): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

(8) Cfr. art. 4. par. 1 punto (118) CRR.

4. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, gli intermediari determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Gli intermediari minori possono non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo.

Nella pianificazione annuale gli intermediari devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

5. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente degli intermediari finanziari. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralità di funzioni e professionalità (ad es., pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (9).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta agli intermediari, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

(9) Qualora gli intermediari esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, gli intermediari adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

L'ICAAP include l'identificazione e la valutazione delle fonti materiali e degli effetti del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali e dell'impatto rilevante sui fondi propri.

Con riferimento alle controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l'Unione europea o per uno o più dei suoi Stati membri, l'organo con funzione di supervisione strategica elabora piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle relative esposizioni, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7-bis del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; coerenza dell'ICAAP con gli obiettivi di rischio approvati; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali l'intermediario ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione dell'intermediario in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;
- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;

- stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;
- auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio degli intermediari.

Qualora l'intermediario disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per gli intermediari della Classe 3, ivi compresi gli intermediari minori, il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

6.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Gli intermediari e i gruppi finanziari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (10), la rendicontazione ICAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Gli intermediari minori non sono tenuti ad inviare la rendicontazione ICAAP, che deve comunque essere tenuta a disposizione della Banca d'Italia o esibita in sede di accesso ispettivo.

(10) Per gli intermediari la cui la data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

SEZIONE IV

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP viene condotto annualmente allo scopo di accertare che gli intermediari e i gruppi finanziari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e, ove rilevante, di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. In tale ambito, viene anche valutato il contributo al rischio sistemico.

La Banca d'Italia pianifica annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, gli intermediari e i gruppi finanziari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di intermediari autorizzati ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dagli intermediari e dai gruppi finanziari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio dell'intermediario (revisione dell'ICAAP);
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dagli intermediari, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di intermediario.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con gli intermediari, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede agli intermediari i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con gli intermediari rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con gli intermediari sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative e al grado di problematicità degli stessi.

3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

Il sistema di analisi aziendale disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dagli intermediari in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sezione III), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione le aree di rischio – strategico, credito⁽¹⁾, mercato, controparte, liquidità, tasso d'interesse, operativo e reputazionale – e i profili trasversali – sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale. Il giudizio di profilo scaturisce: per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate all'esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo); per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per i sistemi di governo e controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca d'Italia tiene anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dagli intermediari e dai gruppi finanziari e/o dalla Banca d'Italia stessa. Inoltre, ove rilevante, viene esaminato e valutato il contributo che l'intermediario apporta al rischio sistemico.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

⁽¹⁾ Ivi incluso il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti centrali ai sensi della Direttiva (UE) n. 2994/2024.

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione dell'area del rischio strategico e del profilo dei sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sui singoli intermediari;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: il sistema di valutazione è documentato nella Circolare n. 269; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso gli intermediari.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (2). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario oppure sollecitate dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di un intermediario è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con gli intermediari

Il confronto con gli intermediari costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto dagli intermediari e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP (cfr. Sezione II), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

(2) Nel caso dei gruppi finanziari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca d'Italia dispone di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività degli intermediari. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti (3):

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui al Capitolo 13 (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Agli intermediari capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, ivi inclusi i termini di attuazione;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività⁽⁴⁾ o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (5), anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro.

Qualora accerti che l'intermediario non ottempera oppure abbia fondata evidenza che lo stesso non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti

(3) Restano fermi gli altri poteri di intervento previsti dal TUB, inclusi quelli di cui al Titolo IV del medesimo TUB, come richiamati dagli artt. 110, 113-bis e 113-ter del TUB.

(4) Ivi inclusa la riduzione di esposizioni ritenute eccessive nei confronti di controparti centrali, al fine di rialinearle ai requisiti di cui all'art. 7-bis del Regolamento (UE) n. 648/2012.

(5) Cfr. art. 92 CRR.

prudenziali previsti dalle presenti disposizioni, la Banca d'Italia richiede gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicitare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di requisiti specifici almeno quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti;
- si riscontrano elementi di debolezza patrimoniale attinenti all'adeguatezza dei fondi propri a coprire tutti i rischi assunti (requisiti specifici di adeguatezza patrimoniale);
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- si rileva che l'intermediario abbia sottostimato i rischi a cui risulta esposto, anche alla luce dei risultati degli stress test.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che gli intermediari devono detenere e le eventuali misure patrimoniali addizionali, la Banca d'Italia valuta:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP;
- ove rilevante, l'apporto dell'intermediario al rischio sistemico.

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che gli intermediari di cui al Titolo III, Capitolo 1, Sez. VII devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca d'Italia valuta:

- il modello di business dell'intermediario;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui l'intermediario si è dotato per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica agli intermediari con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri rischi

- *rischio di concentrazione*: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- *rischio paese*: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- *rischio di trasferimento*: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- *rischio base*: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche;
- *rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione*: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);
- *rischio di liquidità*: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*);
- *rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'intermediario risultino meno efficaci del previsto;
- *rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP

- *rischio di una leva finanziaria eccessiva*: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda l'intermediario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- *rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- *rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti dell'intermediario, investitori o autorità di vigilanza.

Allegato B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times RWA$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$[1] \quad RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times EAD_i$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazione}_i \times \text{Esposizione}_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 10$, per $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$;

portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2 \right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i \right)^2} \quad [3]$$

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD , LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LGD = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio dell'intermediario.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia $C = 0,764$), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) $GA = 7,64$ (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) $GA = 0,764$. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD , è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

Allegato C

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

Gli intermediari si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. Si forniscono linee guida metodologiche ~~– coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (+) –~~ per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario (2) in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività - delle unità operanti in Italia e all'estero - comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (4).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziario secondo i criteri previsti nella Circolare 217 *Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli Imel*.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (5)

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di

(1) ~~Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, July 2004.~~

(2) Si tratta delle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

(3) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel “Manuale per la compilazione della matrice dei conti” e nelle “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi”.

(5) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (6) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (7). A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (8). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro (9). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (10) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(6) ~~Nella~~ Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari di shock prescelti dall'intermediario, paralleli (anche facendo riferimento alla variazione parallela di +/- 200 punti base) e non paralleli. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress si può fare riferimento agli scenari anche non paralleli scelti dall'intermediario, purché più severi in termini di impatto sul capitale interno rispetto a quelli utilizzati in ipotesi ordinarie.

In caso di scenari al ribasso, gli intermediari possono considerare scenari di tassi di interesse negativi, applicando un *floor* ai tassi pari a -150 punti base nella fascia a vista, aumentato poi di 3 punti base all'anno, fino a raggiungere lo 0% per le scadenze a 50 anni e oltre. determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dall'intermediario, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

(7) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. ~~Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa~~ ed è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia ~~avessero~~ abbiano un rendimento del 5%.

(8) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(9) Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

(10) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 14 – Processo di controllo prudenziale

Allegato C – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base				
Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

- 1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato
 - a) Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
 - b) Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale.
 - c) Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.
- 2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP
 - a) Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP.
 - b) Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP.
 - c) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali.
 - d) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
 - e) Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing.
 - f) Indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.
- 3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing
 - a) Mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa dell'intermediario rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro.
 - b) Mappatura dei rischi per unità operative dell'intermediario e/o per entità giuridiche del gruppo.
 - c) Tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*.
 - d) Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
 - e) Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.
- 4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno
 - a) Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
 - b) Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

- 5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri
- a) Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
 - b) Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
 - c) Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
 - d) Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.
- 6) Autovalutazione dell'ICAAP
- a) Identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento.
 - b) Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

1

1 Abrogato

TITOLO IV – Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

~~Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:~~

- ~~— CRR, come modificato dal CRR3, in particolare la Parte Dieci “Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche”, Capo 1 “Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni”, Capo 2 “Clausola di *grandfathering* per strumenti di capitale” e Capo 4 “Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e *floor* di Basilea I”, articoli 494 *bis* e 494 *ter*, paragrafi 1 e 2;~~
- ~~— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:~~
 - ~~◦ le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);~~
 - ~~◦ le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai parr. 1 e 2 dell’art. 487 CRR rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 486, parr. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).~~

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. ~~Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 (art. 468 CRR)~~

~~Nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 468, par. 2 CRR, come sostituito dal CRR *quick fix*.~~

~~Durante il periodo di cui al capoverso precedente, gli intermediari che hanno applicato il trattamento di cui all'art. 468, par. 2, CRR possono revocare una sola volta la loro decisione iniziale, informandone la Banca d'Italia.~~

2. ~~Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)~~

2.1 ~~Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

2.2 ~~Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

2.3 ~~Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

2.4 ~~Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni specifiche

~~Per gli intermediari che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (modello “IRB”), la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~2.5 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale dell’intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~2.6 Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe I detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe I che l'intermediario ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~2.7 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe I di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~2.8 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe I di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~2.9 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe I di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere e) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2015, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. e) e 478, par. 2 CRR è:~~

- ~~a. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 20%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;~~
- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;~~
- ~~a. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;~~
- ~~a. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;~~
- ~~a. 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.~~

~~2.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)~~

~~Gli intermediari possono non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.~~

~~2.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)~~

~~Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.~~

~~2.12 Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR)~~

~~Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 bis CRR, così come modificato dal CRR quick fix.~~

~~Durante il periodo di cui al capoverso precedente, gli intermediari che hanno applicato il trattamento di cui all'art. 473 bis CRR possono revocare una sola volta la loro decisione iniziale, informandone la Banca d'Italia.~~

3. — Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR) (1)

~~3.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che l'intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)~~

(1) Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico deducono gli elementi di cui al presente paragrafo direttamente dal capitale primario di classe 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione II – Disposizioni specifiche

~~Per gli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~3.2 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'intermediario ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~3.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~3.4 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

- ~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~
- ~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~
- ~~a. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~3.5 Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017~~

~~3.6 Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~4. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)~~

~~4.1 Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~4.2 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'intermediario quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'intermediario e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~4.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~4.4 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

5. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

~~5.1 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), e) e d) CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:~~

~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~5.2 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b), CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:~~

~~a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~5.3 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)~~

~~Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:~~

~~a. 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 0,6, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~6. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)~~

~~6.1 Filtri e deduzioni previgenti (art. 481, par. 1 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:~~

~~a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.~~

~~I filtri derivanti da disposizioni previgenti cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.~~

~~7. Limiti al grandfathering degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488 CRR)~~

~~La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:~~

~~a. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;~~

~~a. 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;~~

~~a. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;~~

~~a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;~~

~~a. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;~~

~~a. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;~~

~~a. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.~~

~~8. Grandfathering delle emissioni di strumenti di fondi propri tramite SPV (art. 494-bis CRR)~~

~~Fino al 31 dicembre 2022, gli intermediari possono includere nei fondi propri gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 494-bis CRR.~~

~~9. Grandfathering degli strumenti di fondi propri (art. 494-ter, parr. 1 e 2 CRR)~~

~~Gli intermediari possono includere nei fondi propri gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 emessi prima del 24 dicembre 2020 al più tardi fino al 25 dicembre 2026.~~

Allegato A

ALTRI FILTRI

~~I filtri rilevanti ai fini della Sezione III, par. 8.1 del presente Capitolo disciplinati dalla Circolare 216 del 5 agosto 1996, Capitolo V, Sez. II, par. 4 sono riportati di seguito.~~

~~Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti ai fini dell’applicazione della citata Sezione III, par. 8.1 rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione delle presenti disposizioni.~~

Attività finanziarie disponibili per la vendita

~~Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:~~

- ~~— gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;~~
- ~~— gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.~~

~~Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.~~

Immobili

~~Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.~~

~~Il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.~~

~~Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.~~

TITOLO V

VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V

Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezz. I e II ("Disposizioni di carattere generale" e "Governo societario").

In particolare:

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.
- 4 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (incluso anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
- 2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
- 3 Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale; nell'ambito dei gruppi finanziari, in caso di accentramento, in tutto o in parte delle funzioni di controllo in capo alla capogruppo o a una società del gruppo finanziario, descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto dei requisiti

previsti nel Titolo III, Capitolo I, Sez. VI (“Il sistema dei controlli e l’esternalizzazione nei gruppi finanziari”);

- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
- fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell’intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine l’intermediario trasmette anche i regolamenti interni adottati.

4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere il profilo professionale dell’*outsourcer* individuato, allegando alla relazione il contratto redatto ai sensi del Titolo III, Capitolo I, Sez. V (“Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi”);
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l’attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l’autonomia e l’indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5 Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle filiali e descriverne i relativi ambiti operativi, dotazione tecnica e di risorse umane, profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un’attestazione circa l’iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

Rischio di credito

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (selezione degli affidati, fissazione dei tassi, ecc.).
- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle filiali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate.

Rischio di riciclaggio

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per l'intermediario.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di prodotto (azioni, titoli di debito, derivati, ecc.) ed al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure da adottare in situazioni di emergenza.

Altri Rischi

- 1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).
- 2 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 3 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).
- 4 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi ai contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali nonché di distribuzione di prodotti e servizi.
- 5 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla prestazione dell'attività di *servicing*.
- 6 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla distribuzione di prodotti e servizi attraverso soggetti terzi.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
- 4 ~~Indicare il responsabile EDP, ivi inclusi il profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite.~~
- 5 Descrivere sinteticamente il piano ~~di emergenza e~~ di continuità operativa, indicando anche le disposizioni adottate in materia di continuità operativa delle TIC in conformità con il DORA e alle relative norme tecniche di regolamentazione.

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

TITOLO V

Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V - Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente capitolo sono individuate le operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

Inoltre, il presente capitolo contiene le disposizioni ~~istruzioni~~ relative alla cessione di rapporti giuridici in blocco a intermediari finanziari, ~~oppure~~ a soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, nonché le disposizioni di attuazione dell'art. 58-bis del TUB in materia di trasferimenti rilevanti di attività e passività; in particolare, sono individuate le operazioni che, per la loro rilevanza, sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 58, comma 7, che prevede che le disposizioni in materia di cessione di rapporti giuridici si applichino anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB;
- art. 58, comma 7-bis, che prevede che alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'art. 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo;
- art. 58-bis, che prevede che i trasferimenti di attività e passività, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia e demanda alle medesime disposizioni attuative la disciplina delle modalità di trasmissione della comunicazione preventiva;
- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato

e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;

- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

Vengono inoltre il rilievo:

- il Regolamento Delegato della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *ter* della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ("CRD"), a integrazione della direttiva per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco delle informazioni minime da fornire all'autorità competente all'atto della notifica dei trasferimenti rilevanti di attività e passività;
- la Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- l'art. 114.10, comma 4, del TUB, il quale prevede l'invio di un'informativa individuale al debitore ceduto in caso di operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da intermediari finanziari;
- il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(1) — Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- “attività deteriorate”: le esposizioni creditizie deteriorate che soddisfano la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza;
- “azienda”, il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- “ramo di azienda”, l’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata come definita dall’art. 2112, quinto comma, del codice civile le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
- “rapporti giuridici individuabili in blocco”, i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia.

Rientrano tra le società finanziarie:

- le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-~~septiesbis~~ della legge n. 130/1999 (“società veicolo di cartolarizzazione”) nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
 - le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
 - le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
- “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
 - “società strumentale”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o

gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
 - ai gruppi finanziari;
 - all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti:

- di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche-extracomunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva ai sensi della Sez. II, par. 1 (termine: 90 giorni);*

~~*autorizzazione alle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB (termine: 90 giorni).*~~

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti ~~diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB~~

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni:

- a. operazioni di fusione, scissione o liquidazione;
- b. fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali, IMEL e imprese assicurative il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri (1) ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale;
- c. modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario, emissione di strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe1);
- d. intenzione di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1, CRR;
- e. variazioni rilevanti della rete distributiva;
- f. aumento e riduzione del capitale sociale (2);
- g. costituzione di un patrimonio destinato;
- h. l'intenzione di applicare le previsioni di cui agli art. 73, par. 5, 76, par. 1, 76, par. 2 e 83 par. 1, CRR, come modificati dal CRR2;
- i. fuori dai casi previsti dall'art. 18 TUB, l'intenzione di operare in Stati diversi dall'Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:
 - i. lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
 - ii. in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
 - iii. gli impatti attesi dell'avvio di tale nuova operatività sull'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario;

(1) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri su base consolidata.

(2) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l'informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.

- iv. eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessari ad assicurare la corretta prestazione dell'attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- j. avvio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Nel caso di avvio dell'attività di rilascio di garanzie, la comunicazione indica le azioni che l'intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Sez. II, par. 1.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l'operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB

2.1 Premessa

L'art. 58 TUB disciplina la cessione, in favore di intermediari finanziari e di soggetti sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In particolare, esso stabilisce gli obblighi pubblicitari connessi con la cessione, gli effetti di privilegi e garanzie e delle trascrizioni nei pubblici registri, gli adempimenti nei confronti dei debitori ceduti, il diritto di recesso di coloro che sono parte dei contratti ceduti. In tale ambito l'art. 58 TUB, al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito agli intermediari finanziari di rendersi cessionari a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

~~prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.~~

~~Se la cessione oggetto delle presenti disposizioni costituisce altresì un trasferimento rilevante di attività o passività ai sensi dell'art. 58-bis TUB si applica anche il par. 3 che segue (3).~~

~~L'art. 58 prevede in particolare che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.~~

~~Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dal cessionario medesimo.~~

(3) Qui sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di coordinamento della disciplina applicabile ai sensi degli articoli 58 e 58-bis del TUB e delle presenti disposizioni.

~~Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario.~~

~~Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.~~

2.2 Disposizioni di carattere generale

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, ~~deve indicare~~ gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, ossia quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire, nonché la data di efficacia della cessione medesima e, ove necessario, le modalità ~~(luoghi, orari, ecc.)~~ attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione ~~(luoghi, orari, ecc.)~~. ~~Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.~~

Salvo diversa previsione nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, ~~deve essere~~ assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora tramite la cessione venga acquisita una attività il cui esercizio è soggetto ad ~~per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio,~~ di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Quest'ultima può essere prestata solo quando si disponga di tutte le autorizzazioni necessarie. ~~Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.~~

Restano ferme le altre norme di legge applicabili alla cessione.

2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione

~~Sono soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco realizzate tra soggetti che — anche in esito alla cessione stessa — non appartengono al medesimo gruppo finanziario e il prezzo~~

~~stabilito per la cessione superi il 10% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari (4).~~

~~La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'intermediario finanziario cessionario; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che l'intermediario finanziario intende conseguire.~~

~~Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB la comunicazione è effettuata a cura della capogruppo.~~

~~In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sui fondi propri dell'intermediario finanziario cessionario.~~

~~Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione dell'intermediario finanziario.~~

~~La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario e del gruppo di appartenenza.~~

~~La Banca d'Italia si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste.~~

~~2.4 Operazioni soggette a comunicazione~~

~~Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione successiva alla Banca d'Italia (5).~~

~~La comunicazione contiene le informazioni di cui al par.2.3.~~

3. Trasferimenti rilevanti di attività e passività

3.1 Premessa

Il decreto legislativo n. 208/2025 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD), ha introdotto l'art. 58-bis TUB sui trasferimenti rilevanti di attività o passività. Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 7-bis dell'art. 58 del TUB, l'articolo 58-bis del TUB si applica anche agli intermediari finanziari.

La disciplina, che si applica anche ai trasferimenti attuati all'interno del medesimo gruppo, persegue l'obiettivo di attribuire alla Banca d'Italia poteri di vigilanza sulle operazioni rilevanti degli intermediari che possono avere un impatto sui relativi profili prudenziali.

(4) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

(5) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

Le presenti disposizioni individuano i trasferimenti rilevanti di attività o passività oggetto di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, con particolare riguardo alle soglie di rilevanza e al loro calcolo, nonché i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva, e stabiliscono le modalità e i termini della stessa.

La disciplina contenuta nel presente paragrafo si applica altresì alle cessioni di aziende, rami d'azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (cfr. par. 2), qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi dell'art. 58-bis del TUB e delle presenti disposizioni (6).

3.2 Disposizioni di carattere generale

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia la loro intenzione di procedere a trasferimenti di attività o passività qualificati come rilevanti ai sensi del par. 3.3, anche nell'ambito di accordi-quadro che prevedono uno o più atti di esecuzione.

La comunicazione è effettuata, con congruo anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione, dal cedente, dal cessionario o da entrambi (7). La comunicazione è effettuata anche quando l'operazione coinvolge esclusivamente entità appartenenti al medesimo gruppo finanziario.

Unitamente alla comunicazione preventiva, gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni e la documentazione previste dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 ter della CRD. Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni acquisite ai sensi delle presenti disposizioni per le finalità di vigilanza sugli intermediari coinvolti nei trasferimenti rilevanti e può esercitare a tal fine i poteri, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

3.3 Soglie di rilevanza

Ai fini dell'art. 58-bis del TUB e delle presenti disposizioni, un trasferimento di attività o passività si considera rilevante per un intermediario finanziario se è pari almeno al 10% delle sue attività o passività totali, oppure al 15% delle sue attività o passività totali nel caso in cui l'operazione coinvolga esclusivamente entità appartenenti al medesimo gruppo finanziario. Ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza, si computano anche le attività o passività oggetto di trasferimento nei 12 mesi precedenti.

Per calcolare se il trasferimento è pari o superiore, a seconda dei casi, al 10% o al 15% delle attività o passività totali dell'intermediario finanziario, si considera il maggiore tra:

a) il rapporto, calcolato separatamente per le attività e per le passività, tra il prezzo di acquisto delle attività o delle passività oggetto di trasferimento e il valore contabile complessivo

(6) Ai sensi degli articoli 58 e 58-bis del TUB, una cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco può costituire o meno un trasferimento di attività o passività rilevante a seconda che vengano raggiunte o meno le soglie di rilevanza previste dal presente paragrafo. Di converso, un trasferimento di attività o passività rilevante ai sensi del presente paragrafo può avere ad oggetto o meno rapporti giuridici individuabili in blocco, come definiti nel paragrafo 2.

(7) L'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva grava individualmente su ciascun intermediario coinvolto nel trasferimento per il quale risulti raggiunta la soglia di rilevanza prevista dalle presenti disposizioni.

delle attività o delle passività risultante dall'ultimo bilancio disponibile dell'intermediario finanziario, e

b) il rapporto, calcolato separatamente per le attività e per le passività, tra il valore contabile delle attività o delle passività oggetto di trasferimento e il valore contabile complessivo delle attività o delle passività risultante dall'ultimo bilancio disponibile dell'intermediario finanziario.

3.3 Casi di esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai trasferimenti di:

- a) attività deteriorate;
- b) attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

TITOLO VII

Capitolo 2

SOCIETÀ FIDUCIARIE

TITOLO VII - Capitolo 2
SOCIETÀ FIDUCIARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando, nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente, la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria.

L'art. 199 del TUF, come modificato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010, prevede che le società fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o che abbiano adottato la forma di società per azioni e abbiano un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, siano tenute a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.

Dall'iscrizione alla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs 231/2007.

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e la procedura dell'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB (Sez. II); *ii*) la normativa applicabile alle società fiduciarie iscritte nella sezione separata (Sez. III).

Tali disposizioni non pregiudicano né modificano l'applicazione delle norme previste dal D.M. 16 gennaio 1995 in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che istituisce e disciplina le attività delle società fiduciarie;
- dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato “*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*” del 16 gennaio 1995 (D.M. 16 gennaio 1995), che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;
- dall'art. 199 TUF, che istituisce per le società fiduciarie la sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari, e disciplina i poteri autorizzativi e regolamentari della Banca d'Italia;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia neghi l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
- art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza;
- art. 108, che disciplina i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari ex art. 106;
- art. 110, che contiene il rinvio alle disposizioni del TUB applicabili agli intermediari finanziari.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*D.M. 16 gennaio 1995*”: il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato “*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*” del 16 gennaio 1995, che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;
- “*società fiduciaria*”: le società di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una società fiduciaria e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la società fiduciaria; 2) è controllato in proprio dalla società fiduciaria; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società fiduciaria; 4) partecipa al capitale della società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato in proprio dalla società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
- ~~“*partecipazioni qualificate*”: ai sensi dell’art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società fiduciaria o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 %.~~

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società fiduciarie autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 199 TUF per l’autorizzazione e l’iscrizione nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

(1) Cfr. [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art.199 TUF* (termine: 180 giorni).

SEZIONE II

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Premessa

L'autorizzazione della Banca d'Italia è finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 199 TUF e l'esistenza di requisiti di governo societario e organizzativi idonei ad assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007). A tal fine, si richiede:

- a. l'adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;
- b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
- c. l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;
- d. la presenza dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995;
- e. la presentazione di una relazione concernente l'attività esercitata (1) e la struttura organizzativa (2), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- f. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio- (3) e nell'art. 25 TUB;
- g. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB;
- h. l'insussistenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- i. la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risultino garantite le condizioni per assicurare un efficace presidio dei rischi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs 231/2007.

(1) La relazione indica: i) le attività, tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995, che la società intende svolgere; ii) la previsione, riferita ad un arco temporale di un triennio, dell'andamento delle masse fiduciarie; iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se la società è stata costituita più recentemente, degli esercizi per i quali è disponibile; iv) l'andamento delle masse fiduciarie nel triennio precedente o, se la società è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico più recentemente, l'andamento delle masse a partire dall'autorizzazione ministeriale.

(2) La relazione sulla struttura organizzativa è predisposta sulla base dello schema previsto nell'Allegato A del presente capitolo. Le società assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario), le società trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione debitamente aggiornata.

(3) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d'affari, con particolare riguardo all'analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del **Titolo I** (“**Soggetti e attività**”), **Capitolo 1** (“**Autorizzazione**”):

— *Sezione II “Capitale minimo”*: si applica il quarto cpv.;

— ~~*Sezione IV “Assetto proprietario”*~~;

— *Sezione IX “Decadenza e revoca dell’autorizzazione”*, con la seguente precisazione: la decadenza o revoca dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia non comporta l’obbligo di modifica dell’oggetto sociale, bensì il venir meno delle condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella sezione separata, ex art. 106 TUB.

2. Domanda di autorizzazione

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dall’organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).

Entro 60 giorni dal momento in cui risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 199 TUF, l’organo con funzione di supervisione strategica presenta alla Banca d’Italia la domanda di autorizzazione - tramite posta elettronica certificata - all’iscrizione nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari (4).

Alla domanda sono allegati:

- a. l’atto costitutivo e lo statuto sociale (5);
- b. copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico;
- c. la relazione concernente l’attività esercitata e la struttura organizzativa;
- d. l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e. la documentazione richiesta nel Titolo I, Capitolo 1, Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella società;
- f. la mappa del gruppo di appartenenza;
- g. il verbale della riunione nel corso della quale l’organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali (6).

La documentazione indicata alle lett. e. e g. deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d’Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

(4) Nella domanda di autorizzazione è indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società.

(5) Nell’atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

(6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del capitale minimo versato della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

3. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo se:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a. adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario, ovvero della forma di società per azioni per le fiduciarie diverse dalle precedenti;
 - b. presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;
 - c. autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico;
 - d. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella par. 1, lett. c) per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;
 - e. possesso, da parte dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale, dei requisiti previsti dall'art. 19 TUB nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio (7) e dall'art. 25 TUB;
 - f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB (8);
 - g. insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
 - o al gruppo di appartenenza della società;
 - o a eventuali stretti legami tra la società, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta, con riferimento all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo:
 - a. l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata in relazione all'attività esercitata;
 - b. la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza della società fiduciaria.

(7) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d'affari, con particolare riguardo all'analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

(8) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata ai parr. 1 e 2 della presente Sezione.

Ai fini delle valutazioni che precedono, la Banca d'Italia si avvale anche dei riferimenti aggiornati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico.

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'esistenza di requisiti atti a garantire un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni alla società fiduciaria perché quest'ultima garantisca l'esistenza di una *governance* efficace, di una robusta organizzazione amministrativa, di un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché il soddisfacimento delle esigenze informative di vigilanza.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

Una volta rilasciata l'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la società nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

La sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari contiene la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della società.

La società comunica alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico o sia revocata la propria autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sez. IX).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

SEZIONE III

NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Ferma restando l'applicazione del le disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 ~~Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (1)~~ e di quanto previsto nelle precedenti Sezioni, le società fiduciarie rispettano, in quanto compatibili, le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza (2):

— **Titolo II (“Partecipanti ed esponenti”)**⁽¹⁾

— **Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)**

○ **Capitolo 1 (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)**

- i. *Sezione III: “Sistema dei controlli”, par. 2 “Funzioni aziendali di controllo”, sottoparagrafo “Funzione di revisione interna (internal audit)”.* In considerazione del fatto che alle società fiduciarie non si applica il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), al sottoparagrafo “Funzione di revisione interna (internal audit)”, il contenuto della lett. b) è sostituito dal seguente: “l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit)”;
- ii. *Sezione IV: “Sistema informativo ~~contabile~~”, par. 1 “Principi generali”.* In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le società fiduciarie applicano le seguenti previsioni: “gli intermediari si dotano di sistemi informativi adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all’operatività aziendale. I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, gli intermediari definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell’hardware e del software, comprendenti procedure di back-up dei dati e misure di ripristino; l’individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati”;
- iii. *Sezione V: “Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi”, par. 1,* fatta eccezione per i riferimenti al DORA.

Si fa inoltre presente che le disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 ~~il Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire~~

(1) — In materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(2) Si fa presente che ai fini della presente Sezione i richiami alla sana e prudente gestione, quale finalità di Vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia, sono da intendersi riferiti all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

⁽¹⁾ Riferimento abrogato dal Provvedimento del 26 luglio 2022 (“Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”), con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

Sezione III – Normativa applicabile alle società fiduciarie

~~L'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rilevan~~no anche ai fini della disciplina dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli delle società fiduciarie che si iscrivono nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

— **Titolo V (“Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti”)**

○ **Capitolo 1 (“Vigilanza informativa”)**

- i. *Sezione II : “Segnalazioni alla Banca d'Italia”*: si applicano i parr. 3 (con riferimento alla Relazione di cui all'Allegato A del presente Capitolo) e 4 (Esponenti aziendali);
- ii. *Sezione III: “Bilancio d'impresa e bilancio consolidato”*.

○ **Capitolo 2 (“Comunicazioni alla Banca d'Italia”);**

○ **Capitolo 3 (“Operazioni rilevanti”)**

- i. *Sezione I “Disposizioni di carattere generale”*, parr. 3 e 5;
- ii. *Sezione II “Informativa sulle operazioni rilevanti”*, par. 1, con riferimento alle lett. a), b), c), f), g) e i).

○ **Capitolo 4 (“Vigilanza ispettiva”)**

— **Titolo VI (“Sanzioni”)**

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale.
- 2 Per le funzioni aziendali di controllo, inclusa la funzione antiriciclaggio:
 - descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale;
 - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine trasmettere anche i regolamenti interni che saranno adottati.
- 3 Per le funzioni di controllo esternalizzate:
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
 - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Rischio operativo

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
- 4 Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite e descrivere il profilo professionale.